



Consiglio regionale del Veneto

Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.

Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

biblioteca@consiglioveneto.it

ONALE

)

a

土. 3. 7

STATUTO
GOVERNO E PARTITI POLITICI
IN ITALIA


PER

MATTEO THUNN



FIRENZE
TIPOGRAFIA DELLA GAZZETTA D'ITALIA
Via del Castellaccio, 6


—
1878



STATUTO
GOVERNO E PARTITI POLITICI
IN ITALIA

PER

MATTEO THUNN



FIRENZE
TIPOGRAFIA DELLA GAZZETTA D'ITALIA
Via del Castellaccio, 6

—
1878



PROPRIETÀ LETTERARIA



n° inv. 11.719

DICHIARAZIONE PRELIMINARE

Diffido di tutti i partiti politici. Destra, centri, sinistra con tutte le loro gradazioni m'inducono in sospetto, perchè senza eccezione vi scorgo alcun che di fazioso. Perciò a nessuno di essi appartengo, e standomene in disparte ebbi modo di studiarli nei giornali che pretendono esserne i portavoce, nei discorsi dei loro caporali, nel cicaleccio dei pubblici e privati ritrovi, e nell'intimo conversare cogli adepti.

Nella più gran parte della stampa periodica (fuori di onorevoli eccezioni) trovo da leggere continuamente reciproche recriminazioni, personali adulazioni o calunnie, fatti svisati, maliziose allusioni, accuse avventate, critiche preconcelte, opposizioni sistematiche; e ciò tutto esposto con vana o con offensiva magniloquenza, senza dignità, senza pudore, senza alcun rispetto per il principio di autorità, menando buono tutto quello che, con o senza ragione, può servire al partito professato, o all'ingordigia di guadagno e di potere.

Nei discorsi politici, nei brindisi d'occasione non rilevo se non se la tendenza a glorificare l'*Io*; a mendicare

effimera popolarità con inattendibili promesse; ad arruolare proseliti con nebulose proposte e coi soliti ritornelli di democrazia, di libertà, di progresso, di fratellanza, di regime economico, di protezione al lavoro, di larga istruzione gratuita, e di ampla compartecipazione al pubblico potere. Il popolo, cui manca l'idea chiara di ciò che voglia, facilmente illuso e sedotto, si lascia trascinare ora dall'una ora dall'altra parte, solo conscio di un indefinito mal essere sociale che lo tormenta malgrado della soddisfazione d'aver da poco tempo conquistato con l'unità e la indipendenza della patria le forme di libero governo, e ciò per opera della più illustre delle regnanti dinastie europee secondata dallo slancio generoso della nazione.

Il governo di partiti politici è sempre settario, è di ogni altro il più autocratico ed il meno tollerante; peggiore dell'assolutismo monarchico; sospettoso d'ogni indipendenza individuale che sia di ostacolo o di freno alla sua libera azione, precario per sua natura e soggetto a frequenti evoluzioni e rivoluzioni, ora incruente ed ora sanguinose, sempre nocive alla pubblica economia ed al sacro dogma della autorità dello Stato.

Osserviamo la Spagna, la Francia ed il Belgio. Quale fu l'opera ed il risultato del governo dei partiti politici presso queste tre nobilissime genti, del pari che l'italiana, latine?

In Spagna da settanta anni per opera dei partiti che alternativamente salirono al potere, fu continuo l'innovarsi di costituzioni, il trucidarsi in guerre fratricide, l'impovertirsi dello Stato e dei cittadini, il malgoverno dell'erario pubblico ora prossimo al fallimento, il discre-

dito nel concerto degli Stati europei, ed il rallentamento nel progresso della civiltà.

Chi è che non conosce la storia della Francia dal 1789 in poi, ed il succedersi dei vari governi regi, imperiali e repubblicani? Fu necessaria la immensa vigoria della nazione francese per sostenerla ricca e potente a traverso di tante guerre, di tante rivoluzioni, di tante peripezie, e nulladimeno malgrado di tante esperienze e tanti disinganni la Francia non trova ancora quel finale stabile assetto delle cose sue, che le permetta di volgere tranquilla lo sguardo all' avvenire. Di ciò è causa l' irrequieto agitarsi dei partiti che agognano sempre al potere e che non cessano dall' osteggiarsi e dal sostituire l' interesse proprio al bene della intera nazione.

Anche il piccolo Belgio, tanto industrie ed attivo, cui l' Europa concesse invidiata neutrale esistenza, va contorcendosi fra le spire dei partiti che lo premono da più parti, fra i quali ora è soperchiante il clericale.

Da questi fatti storici lice inferire che i partiti politici operino del pari sinistramente sulle sorti d'Italia, e a noi preparino giorni funesti. Il timore non è senza fondamento, ed io francamente lo attesto e vi partecipo con altri molti miei concittadini. È perciò che diffido dei partiti politici, e non mi arruolo in nessuno di essi. Dunque, mi si dirà, tu avversi il sistema costituzionale rappresentativo, che non può reggersi senza partiti politici? Non lo avverso, anzi l' amo ed appunto perciò dico e sostengo, che per conservarlo in alto bisogna cercar modo di distruggere i partiti politici come sono ora organizzati, i quali, a similitudine di piante parassite, distruggono quanto toccano; ed invece tornare puramente

e semplicemente all'effettuazione di quel sistema che ci addita lo *Statuto*, legge fondamentale del Regno, pegno dell'alleanza fra la dinastia di Savoia e la nazione italiana, testamento politico intangibile, e principio d'ogni pubblico e privato diritto. Professori e statisti vollero interpretare arbitrariamente lo *Statuto*, spiegandolo alla inglese ed alla francese, forme straniere e rovinose per l'Italia, perchè non consentanee alla nostra natura ed alle nostre tradizioni, perchè eccitanti immoderate ambizioni personali, perchè causa della esistenza degli importuni partiti politici, perchè fomite di future rivoluzioni.

Stiamo dunque fermi alla lettera del nostro patto fondamentale, ed indaghiamo quale sistema di governo possa essere applicato alla Italia in ordine a quello, e sia tale che sodisfi alle oneste aspirazioni ed ai diritti del pubblico, associando il progresso della civiltà col ben essere morale ed economico, e conservando la buona armonia nel popolo ora disturbata dai faziosi partiti.

In forza dello *Statuto* convenuto fra la reale casa di Savoia e la nazione italiana, le parti contraenti sono indissolubilmente unite l'una all'altra. Proposto dal Re ed accettato dalle varie regioni che successivamente si fusero nella patria comune, lo *Statuto* è per ambo le parti contraenti egualmente obbligatorio, nè può essere in alcuna sua disposizione modificato, se non se, per diretta nuova regia proposta approvata dalla nazione, osservate le solenni formalità del suffragio universale.

Quindi *qualunque assemblea convocata per qualunque siasi scopo non può essere validamente costituente se non se per effetto di speciale mandato conferitole per iniziativa reale, e confermato dal voto della universa-*

lità del popolo. È fortuna per l'Italia che lo Statuto non sia facilmente alterabile, e sfugga ad ogni voglia di partito, perchè altrimenti correremmo pericolo di vedere fra noi il rinnovarsi di quei deplorabili eventi, che contristarono replicatamente l'esistenza di altre nazioni latine a noi consorelle.

Ammettiamo che lo Statuto possa in qualche accessoria sua disposizione essere in avvenire utilmente riformato, ma nelle presenti nostre circostanze riteniamo essere consiglio più prudente quello di conservarlo gelosamente quale è, giacchè offre salde garanzie alla libertà ordinata ed alla compartecipazione del popolo al governo della nazione.

Nel breve studio che ci proponiamo di dettare, avremo sempre lo Statuto per guida, che seguiremo costantemente, persuasi, nulla altro poterci condurre con più sicurezza alla meta da tutti noi agognata: d'avere, cioè, tale ordinamento nello Stato che alla massima libertà e sicurezza dei regnicoli congiunga un'azione salutare sullo incremento della moralità, coltura e ricchezza della nazione.

Il potere esecutivo ed i Ministri

Articoli dello Statuto.

5. Al Re solo appartiene il potere esecutivo.

65. Il Re nomina e revoca i suoi ministri.

66. I ministri non hanno voto deliberativo nell'una e nella altra Camera se non quando ne sono membri.

Essi vi hanno sempre l'ingresso e devono essere sentiti sempre che le richiedano.

67. I ministri sono responsabili.

Le leggi e gli atti del governo non hanno vigore se non sono muniti della firma di un ministro.

Il Re, cui solo appartiene il potere esecutivo, sceglie e revoca liberamente i suoi ministri; ogni azione tendente con violenza morale o materiale ad impedire il libero esercizio della prerogativa reale, lede lo Statuto ed è quindi riprovevole e punibile. I ministri in conseguenza dell'attributo reale di revoca non sono irremovibili.

I ministri eletti dal Re hanno tutti diritto nell'esercizio delle loro funzioni al rispetto dei cittadini, rispetto, pur troppo, ora con danno della autorità dello Stato indegnamente manomesso da tutti i partiti politici, i quali studiano ogni mezzo per denigrare quelli che non sono dei loro e per esaltare invece fuor di misura i propri partigiani. Le consorterie parlamentari, se potenti, sogliono audacemente imporre al Re la

nomina dei ministri alterando col fatto la chiara disposizione dello Statuto. Segue da ciò che i ministri in tal modo nominati, più che alla volontà regia, sono deferenti alle influenze del partito che gli ha elevati al supremo potere, il quale per questo fatto degenera in partigiana oligarchia mascherata alla democratica, più oppressiva e funesta di qualunque altra forma di governo.

L'influenza dei partiti è instabile, la prevalenza loro precaria, e quindi incostante il loro dominio, come quello dei ministeri sorti dal loro grembo, dei quali frequenti sono i cambiamenti. Indi incostanza nei provvedimenti governativi, innovazioni continue nelle leggi e negli ordinamenti, perplessità negli uffici esecutivi, incoerenza nei giudicati e conseguente malcontento nei regnicoli. E tutto questo senza gli arbitrii, le parzialità ed i favori, cui i ministri sono spesso obbligati a ricorrere per ingraziarsi i loro partigiani, ed impedire minacciate diserzioni.

I deputati e i senatori corifei di partito, o per interesse o per ambizione o per esigenza dello stesso partito aspirano al portafoglio, si arrabbatano per conseguirlo e varie volte lo afferrano senza avere le qualità personali adatte a bene eseguire l'assunto ufficio. Saranno dotte persone, teorici eminenti, oratori insigni, uomini d'ingegno, di cuore ed avveduti, ma mancherà loro la sapienza amministrativa che non si apprende senza lunga pratica negli affari; cosicchè, malgrado delle brillanti qualità, di cui vanno adorni, riescono molte volte cattivi ministri del potere esecutivo, e a lungo andare la nazione, da loro male governata, s'annoierà con essi e seconderà volentieri chi si studia supplantarli.

La divisione del lavoro è assioma non solo economico, ma ben anche politico. Chi fa leggi non dovrebbe più essere chiamato a farle eseguire, e chi attende alla esecuzione dovrebbe occuparsi meno nel farne. Perciò in omaggio a tale principio scientifico e per togliere ogni preponderanza a dannose influenze di partiti, sarebbe utile che i ministri fossero rare volte scelti fra i senatori e non mai fra i deputati, ai quali dovrebbe essere tolta e per sempre ogni speranza di conseguire portafogli du-

rante la legislatura, cui appartengono. Abbiansi ministri più esecutivi che politici, scelti fra i pubblici funzionari che per lunghi anni diedero continue prove di essere della cosa pubblica buoni amministratori, i quali, più curanti di bene eseguire le leggi esistenti che non d'innovarle, siano indipendenti, non esercitino e non subiscano alcuna pressione, sia nelle Camere, sia fuori, e non appartengano ad altro partito che a quello dell'Italia, del Re, dello Statuto e della rigorosa legalità. Allora non mancherà loro il permanente appoggio della Nazione, perchè questa rifugge dallo essere continuamente agitata, e brama un buon governo stabile, ordinato, giusto, tranquillo e saggio. Così facendo non si toglie quel salutare sindacato che le Camere in ordine allo Statuto hanno autorità di esercitare sull'opera dei ministri; solo, impediti i raggiri di partito, si ovviano la più gran parte delle conseguenti questioni ministeriali, ripetute con nociva frequenza, che sciupano tanto tempo e tante parole, e generano molte volte fra i partiti medesimi transazioni dannose allo Stato. La Camera dei deputati senza essere partigiana, qualora fosse convinta della incapacità od inettitudine dei ministri, potrà sempre o negar loro i mezzi economici necessari a proseguire nel governo, o manifestare al Re con speciale indirizzo che il contegno dei ministri non sodisfa l'aspettazione del popolo, o se colpevoli, essendo responsabili, metterli in stato d'accusa.

L'articolo 67 dello Statuto dice — i Ministri sono responsabili. L'art. 47: la Camera dei deputati ha il diritto di accusare i ministri del Re e di tradurli davanti all'alta Corte di giustizia costituita dal Senato secondo l'articolo 36.

Manca però la legge che determini l'estensione e la natura della responsabilità, le forme del processo e le pene da infliggersi colle condanne. Quantunque questo argomento sia della massima importanza, nulladimeno nessun ministero sino ad ora prese cura di presentare ai collegi legislativi analoga proposta di legge, e sino a tanto che avremo ministri partigiani che aborriscono la responsabilità, difficilmente, neanche per iniziativa parlamentare, quelle disposizioni statutarie otterranno la dovuta

legislativa interpretazione. Forse non sarebbe inopportuno che il Re affidasse lo studio e la compilazione della legge sulla responsabilità ministeriale alla suprema Corte di Cassazione ed incaricasse il primo presidente della stessa, quale regio commissario, di farne la proposta al Senato ed alla Camera dei Deputati.

Lo Statuto attribuisce al Re ed alle due Camere collettivamente il potere legislativo (art. 3) e separatamente la proposta delle leggi (art. 10) che il Re solo sanziona e promulga (art. 7) e che per avere vigore devono essere munite della firma di un ministro (67). Lo Statuto non affida al ministero direttamente attribuzioni legislative, nell'esercizio delle quali esso non è altro che il semplice mandatario del Re. Ora essendo il Re libero nella scelta dei suoi ministri e per la promulgazione di una legge occorrendo la firma di un solo e qualunque ministro, ne segue che lo Statuto non esige nè la solidarietà di più ministri nè che quelli, cui è affidato il potere esecutivo, debbano esclusivamente esercitare in nome del Re anche il potere legislativo, e firmare tutte le leggi da lui sancite e promulgate. È un abuso dei ministri l'operare in oggetti legislativi in nome proprio senza speciale regia autorizzazione, ed essi esercitano una vera coazione morale tanto sulle Camere quanto sul Re ogniquale volta minacciano dimettersi se i poteri legislativi tutti non aderiscono alle loro proposte. Atto orgoglioso che subordina l'autorità sovrana della Nazione e del Re alle deliberazioni di pochi cittadini, ministri del potere esecutivo, strumenti del partito politico che gli esaltò. Tale pratica di minacciate dimissioni, ad esempio dei ministri, eziandio adottata da molti che dirigono amministrazioni pubbliche o sociali, è contrarissima al principio di libertà e di buon governo, come quella che tende a far prevalere l'opinione di pochi individui a quella collettiva dei molti. Sino a tanto che da ciascun regnicolo non sieno rispettate le deliberazioni delle maggioranze risolte liberamente e con ponderazione, sarà impossibile procedere ordinatamente e con calma al governo della cosa pubblica, seguire la via del progresso ed attendere efficacemente al bene della nazione, scopo supremo

della civile società. Per certo, qualora le risoluzioni dei consigli fossero tali da violare lo Statuto o le leggi, da compromettere il bene pubblico o da offendere i diritti naturali dei cittadini, o le massime sacrosante della libertà politica, della giustizia e della moralità, ogni onesta persona deve astenersi dal prender parte a disposizioni disapprovate dalla sua coscienza, ma in tutti gli altri casi coloro che dirigono cose sociali o pubbliche, ed in specialità i ministri che governano lo Stato, devono essere i primi a sottomettere i propri convincimenti alle deliberazioni delle maggioranze ed a non usare alcun mezzo coercitivo, sempre illecito, per indurre altrui ad aderire alle proprie opinioni. La qual cosa sarà impossibile ottenere sino a tanto che saranno i partiti che governano, e non persone interamente indipendenti da ogni relazione con essi.

Fra i perniciosi effetti dei ministeri partigiani non è ultimo quello della dimissione in massa di tutti i ministri, quando il partito che gli elevò al potere rimane soccombente nelle Camere. Nulla giova la fiducia del Re e la stima della nazione, nulla l'aver dato prove d'essere abili, onesti e giusti amministratori, il sacrificio di ciascuno di loro è imposto dalle esigenze dei partiti, ai quali è dovuta intera sommissione, e se alcuno di loro fa eccezione dalla comune caduta, ciò avviene di solito per acquetare i rumori di qualche minore chiesuola parlamentare, la cui diserzione potrebbe far vacillare la prepotente e dominante maggioranza. Altra non meno funesta conseguenza dei ministeri parlamentari è la rigorosa solidarietà fra i ministri, e la soverchia dipendenza loro da una presidenza ministeriale, con che è inceppata l'iniziativa e la valentia personale e paralizzata la responsabilità particolare d'ognuno di essi.

Secondo lo Statuto, il potere legislativo è esercitato dal Re e dalle due Camere. Nessuna attribuzione diretta è affidata al ministero, il quale non potrà quindi presentare alle Camere alcuna proposta se non approvata dal Re, che potrà sempre liberamente usare del suo attributo, sia col mezzo del ministero esecutivo, sia con delegazione ad altri suoi speciali commissari. Come i ministri non possono fare proposte alle Camere senza

regale autorizzazione, del pari non possono assumere verso i collegi legislativi impegni per presentazione di nuove leggi senza il regio beneplacito. Essi però sono tenuti di partecipare alle Camere tutte le notizie e gli schiarimenti necessarii alle discussioni legislative, nonchè di far conoscere a quelle la propria opinione in argomento, non disgiunta da quei consigli che reputano accettabili pel buon andamento dei pubblici affari, ma devono astenersi da ogni pressione sul voto delle Camere stesse da proferirsi sempre libero ed indipendente.

È attribuzione del Re sancire e promulgare le leggi dalle Camere deliberate. Il Re è libero di consultarsi con chiunque goda la sua confidenza intorno a tale supremo affare di Stato. I ministri del potere esecutivo non possono pretendere d'essere i soli suoi consiglieri, quindi debbono anche in ciò subordinare i propri convincimenti ai regali, in quanto la loro coscienza il permetta.

Statuto art. 6:

Il Re nomina tutte le cariche dello Stato, e fa i decreti ed i regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi senza sospenderne l'osservanza o dispensarne.

Tanto i ministri, quanto tutte le altre cariche dello Stato non sono che gli agenti del regio potere esecutivo, il quale potere esecutivo non ha diritto di operare se non se in ordine allo Statuto e in forza delle leggi statutariamente decretate e promulgate, la cui esecuzione ed osservanza è ad esso affidata. L'autorità dello Stato, oltre l'esser legislativa, esecutiva e giudiziaria, ha eziandio altra missione, quella cioè di essere amministrativa, ossia di procurare colla cooperazione efficace dei cittadini la prosperità della nazione usando mezzi legali, morali, razionali ed economici. A questo scopo l'azione dei ministri e di tutte le altre cariche dello Stato entro il perimetro della loro sfera è libera, purchè non contraria alle leggi vigenti, ed avrà bene meritato della patria colui, il quale seppe imprimere maggior incremento alla pubblica e privata feconda attività e ad ogni specie di sociale umanitario progresso. Però se i poteri ministeriali per tollerata consuetudine, o per

abuso, oltrepassassero nella amministrazione giusti limiti, riuscirebbero pericolosi, perchè facilmente degenererebbero in arbitrari; dei quali si approfittano i ministri partigiani allo scopo di affermare sè ed il proprio partito e questo rendere prevalente tanto nei consigli legislativi, quanto nel pubblico, impiegando all'uopo anche mezzi non sempre lodevoli.

A tale pericolosa anomalia conduce il sistema di governo accentrato, il cui modello fu preso in Francia e sul quale pur troppo è foggiate in massima parte la recente legislazione italiana.

I ministri sono responsabili di tutto, decidono di tutto, cangiano decreti e regolamenti a loro beneplacito e dispongono arbitrariamente di tutti gli impiegati dello Stato, eccettuata solo una parte di quelli della magistratura e della pubblica istruzione.

I partiti abusano a loro vantaggio di questa condizione ministeriale che dee essere modificata se non vuolsi un giorno o l'altro incorrere in gravi emergenti. Discentrare l'amministrazione, e render meno gesuiticamente dipendenti dai ministri tutti i pubblici funzionari, sono gli unici mezzi acconci ad impedire per sempre ogni dannosa partigiana influenza ed a costituire un sistema di reale politica libertà.

Non è il governo parlamentare che generi la libertà politica dei popoli. Questa è l'effetto di tale complessivo ordinamento legislativo, quale sia atto a prevenire qualunque arbitrio dell'autorità esecutiva, moderandone inoltre siffattamente il potere da non frapporte ostacoli a qualunque legale azione dei cittadini, i quali a misura del grado di civiltà della governata nazione possono cooperare numerosi al disbrigo dei pubblici affari ed attendere contemporaneamente da sè stessi ai propri.

Del discentramento avremo occasione di trattare in un capitolo speciale.

Affinchè il servizio dei pubblici funzionari sia operoso ed efficace fa d'uopo che sia morale, attivo ed intelligente, perciò occorrono individui onesti, solerti ed addottrinati. Per averli tali è ne-

cessario retribuirli generosamente in proporzione della importanza, della responsabilità e della misura delle loro prestazioni, altrimenti i migliori rifuggiranno dal servire lo Stato. Nè ciò basta: la condizione degli impiegati deve essere inoltre assicurata con disposizioni legislative che determinino le norme delle nomine, delle promozioni, delle disponibilità, delle aspettative, dei traslocamenti, delle pensioni, delle revoche e delle sospensioni. Tutto ciò non può essere concesso all'arbitrio del ministro, la volontà dell'impiegato dee avervi la sua giusta parte, e dove trattisi di disposizioni per esso moralmente od economicamente onerose, deve aver il diritto di far valere a propria difesa le sue ragioni, ed a questo fine di chiedere una investigazione disciplinare sul suo contegno da eseguirsi da magistrati indipendenti dal ministero, incaricati di giudicare intorno a'suoi richiami. Le investigazioni disciplinari dovrebbero occuparsi principalmente delle attitudini degl' impiegati all' affidato servizio, delle loro circostanze personali e famigliari che possono esercitare dannosa influenza sul contegno ufficiale e di quelle minori mancanze, le quali non cadono come le maggiori sotto la sanzione del codice penale.

Ogni funzionario di cariche dello Stato è, secondo lo Statuto, nominato dal Re; dal quale riceve il mandato relativo al suo ufficio, della cui puntuale esecuzione in ordine alle leggi è personalmente responsabile verso di Lui o de' suoi rappresentanti, e verso i cittadini. Il sistema dell'accentramento nel ministero della responsabilità di ogni atto governativo e del risguardarsi ogni impiegato dello Stato come semplice esecutore degli ordini di quello, si riduce in conclusioni alla minima responsabilità di ciascuno e dei ministri in particolare, dando unicamente occasione a qualche clamorosa interrogazione nelle Camere, che sciupa il tempo, da impiegarsi meglio in lavori legislativi, cui le Camere sono dallo Statuto unicamente destinate.

Lo Statuto non fa parola del Consiglio di Stato. È istituzione semplicemente legislativa che per legge può essere annullata o modificata, e ora non serve che quale collegio con-

sultivo dei ministeri che lo interrogano a scarico di propria responsabilità persino nelle meno importanti disposizioni e decisioni con perdita di tempo e complicazione di lavoro. Però la sua azione potrebbe esser salutare, quando da semplice corpo consultivo fosse inalzato a più importanti incarichi. Tutte le proposte di legge da presentarsi alla Camera per regia iniziativa, tranne quelle riguardanti oggetti finanziari di attribuzione della suprema Corte dei Conti, o giuridici, di attribuzione della Suprema Corte di Giustizia, dovrebbero essere dal consiglio di Stato compilate, e da esso esaminati ed approvati tutti i decreti e regolamenti regi concernenti la esecuzione e la interpretazione delle leggi stesse; finalmente il Consiglio di Stato dovrebbe sempre essere consultato dal Re prima di apporre la sua sanzione alle leggi dalle Camere approvate. A consiglieri di Stato non dovrebbero essere nominati se non se i più distinti e meritevoli pubblici impiegati, i quali abbiano fatto lungo tirocinio nelle varie amministrazioni e dove siano giunti ai più alti uffici. Ai posti vacanti si dovrebbe provvedere con nomine regie sulla terna proposta dal Consiglio stesso e controfirmate dal suo presidente.

In egual modo si dovrebbe procedere coi consiglieri della Corte dei Conti e della suprema Corte di Giustizia, sottraendo i membri loro da ogni influenza di ministeri esecutivi e conseguentemente da ogni ingerenza di partiti politici.

I primi presidenti del Consiglio di Stato, della suprema Corte di Giustizia e della Corte dei Conti, quantunque impiegati inamovibili, potrebbero nulladimeno essere rivestiti dal Re della dignità, delle attribuzioni, e delle prerogative ministeriali, ed essere da lui sempre consultati insieme coi ministri esecutivi nei più importanti interessi dello Stato.

II

Il Senato

Art. 33. Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di quaranta anni compiuti e scelti nelle categorie segnate N° 1 a 21 (seguono specificate nello Statuto le varie categorie).

Art. 36. Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato e per giudicare i ministri accusati dalla Camera dei Deputati.

Art. 49. I Senatori prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento d'essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria.

Art. 50. Le funzioni di Senatore non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.

Art. 60. Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammissione dei propri membri.

Il Senato, secondo lo Statuto, è una delle tre autorità, nelle quali collettivamente risiede il potere legislativo dello Stato. Il Senato non emana da voto del popolo nè questo direttamente rappresenta; è invece rappresentante dello Stato considerato nell'ampio concetto razionale di ordinato, umanitario, civile, politico e nazionale consorzio. Dalle categorie dei cittadini, dalle quali sono scelti i Senatori si scorge che il Senato contiene l'eletta di quanto l'Italia in sè raccoglie di alte intelligenze, di maturo senno, di lunga esperienza, di meriti incontrastati, di solide rinomanze e di larghi censi; è esso insomma un consesso di anziani della nazione destinato a ponderare colle bilancie della giustizia, coi precetti della morale, coi calcoli della economia e con gl'insegnamenti della scienza le riforme proposte alla preesistente legislazione e ad approvarle se per utili e convenienti riconosciute. Il Senato, a causa della stessa sua organiz-

zazione alieno dalla foga dei partiti e dai trasporti di avventati propositi, serve da freno moderatore ogni qualvolta gli altri poteri legislativi tentassero precipitosamente avviarsi verso una meta pericolosa ai veri interessi dello Stato. Al Senato convertito in alta Corte di giustizia è altresì affidata la custodia dell'integrità dell'Italia e della inviolabilità dello Statuto che sancisce il principio monarchico rappresentativo, la libertà civile e politica dei regnicoli e la eguaglianza di questi dinanzi alla legge.

Al Senato non compete accusare i ministri, bensì giudicarli se accusati dalla Camera dei Deputati, a norma del codice criminale e delle leggi sulla responsabilità ministeriale. Però qualora scorgesse mal governo in qualche ministero è in diritto anch'esso di manifestare al Re l'inconveniente con indirizzo speciale.

Le nomine a Senatore, illimitate nel numero, sono di regia attribuzione nei limiti prefissi dallo Statuto. Il Senato medesimo è da quello dichiarato solo competente a giudicare della validità dei titoli di ammissione dei propri membri. Il regio attributo della nomina dei Senatori è nello Statuto separato da quello del potere esecutivo dato al Re, i cui ministri, come non possono e non devono esercitare veruna influenza sulla libera elezione fatta dal popolo de'suoi rappresentanti, così non possono e non devono usare veruna pressione sul Re per la nomina dei Senatori. Il Senato non sarebbe più indipendente e totalmente libero nelle sue discussioni e votazioni legislative, qualora le nomine al Senato dipendessero dalla scelta dei ministri e dalla influenza dei partiti politici che lo facessero stallo per i loro aderenti. Il Senato è specialmente preso di mira e contrariato da tutti coloro che aspirano a cangiamenti politici nello Stato; essi vorrebbero od abolirlo, o ridurlo elettivo privando il Re dell'attributo di nominare i Senatori; è questa la prova evidente della sua importanza e della sua utilità per la conservazione dello Statuto e del governo monarchico rappresentativo, ed è perciò che il Senato come è, è meritevole di tutto il rispetto e di tutto l'appoggio dei cittadini che amano conservare inalterate le presenti nostre politiche istituzioni.

Avviene qualche volta che le deliberazioni del Senato non concordano con quelle della Camera elettiva, e che una legge da questa votata è da quello reietta o viceversa. La collisione è sempre dispiacevole, ma se l'accordo non può stabilirsi è sempre riprovevole il mezzo di conciliare i due opposti responsi, sia colle cosiddette « *informate di senatori* » sia coll'intempestivo scioglimento della Camera dei Deputati. Il rifiuto di una legge nuova non annulla leggi vecchie, perciò il governo con rimanere vincolato a preesistenti disposizioni legislative, non può incontrare altrochè una sosta momentanea nel regolare progressivo perfezionamento delle sue istituzioni, ma non già una interruzione della sua effettiva attività. Che se la nazione facesse poi conoscere replicatamente e concordemente col mezzo de' suoi rappresentanti, o con petizioni o colla pubblica opinione ripetuta dalla stampa, la propria ferma volontà di modificare od innovare leggi anteriori, per certo anche il Senato sarebbe deferente alla nazionale manifestazione, e se non lo fosse, allora il Re, con fondato motivo, avrebbe il diritto di ricorrere all'espedito di introdurre nell'alto consesso elementi più arrendevoli. Ma guai se questo caso avvenisse di frequente in seguito a mutati ministri od in appoggio di predominanti partiti politici!

L'età, la salute, le occupazioni ufficiose e le circostanze famigliari impediscono a molti Senatori l'assistere ai lavori della Camera, per il che, il loro è piuttosto ufficio semplicemente onorifico che realmente effettivo. A questi dovrebbe essere data una distinzione da quelli che possono eseguire il regio mandato ed i quali per sentimento di dovere e di onore sono tenuti adempirne gli obblighi con scrupolosa esattezza. Così la nazione conoscerebbe il numero e la condizione dei veri legislatori che siedono in Senato. Le nuove nomine potrebbero essere pubblicate dal Re ogni anno in modo pressochè uniforme, sia al principio di ogni sessione parlamentare, sia nei giorni della sua festa od in quella dello Statuto, scegliendo i cittadini già destinati dalla pubblica fama per eminenti qualità personali o per meriti insigni nel servire il Re e la nazione, e

senza fare distinzione delle opinioni individuali, purchè nel passato contegno abbiano dato prova di inalterata adesione alla unità e alla indipendenza della nazione, alla monarchia rappresentativa, alla reale dinastia di Savoia, e alle disposizioni dello Statuto.

III

La Camera dei Deputati

Art. 2. Lo Statuto è retto da un governo monarchico rappresentativo.

Art. 3. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere, il Senato e quella dei Deputati.

Art. 9. Il Re convoca ogni anno le due Camere: può prorogare le sessioni e disciogliere quella dei Deputati, ma in questo ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

Art. 39. La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai collegi elettorali conformemente alle leggi.

Art. 41. I Deputati rappresentano la nazione in generale e non le sole provincie, in cui furono eletti. Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli elettori.

Art. 42. I Deputati sono eletti per cinque anni.

Art. 49. I Deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano giuramento come i Senatori.

Art. 50. Le funzioni di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.

Art. 60. Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammissione dei propri membri.

Art. 10. La proposizione delle leggi appartiene al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge di imposizione, di tributo o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

Art. 40. Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di trent'anni, non goda i diritti civili e politici, e non riunisca in sè gli altri requisiti voluti dalla legge.

Art. 47. La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i ministri del Re e di tradurli dinanzi all'alta Corte di Giustizia.

Il Re e la Camera dei Deputati sono gli elementi principali del governo monarchico-rappresentativo indicato dall'articolo secondo dello Statuto. Ciascun deputato è rappresentante della Nazione intera e non della sola provincia o circoscrizione, in cui fu eletto; nè può esercitare il suo mandato fuori della Camera statutariamente convocata dal Re (art. 9) e senza le forme prescritte dal regolamento interno della stessa. La Camera dei Deputati ha soltanto attribuzioni legislative pari a quelle del Senato, però a lei, quale rappresentante la nazione contribuente, prima che al Senato (art. 10) devono essere proposte tutte le leggi finanziarie. La Camera dei deputati è inoltre autorizzata a mettere in stato d'accusa i ministri, e per conseguenza a sindacarne le azioni in quanto potessero essere colpose in ordine alla legge sulla responsabilità ministeriale; essa non ha però il diritto d'ingerirsi nelle attribuzioni del potere esecutivo, il quale secondo lo Statuto è da lei indipendente. Insomma la Camera non ha maggiori poteri di quelli che le furono assegnati dallo Statuto.

Nessun deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di trenta anni, non gode i diritti civili e politici e non riunisce in sè gli altri requisiti voluti dalla legge (art. 40). Questa legge è l'elettorale che prescrive, oltre i generali statutarii (art. 30), altri requisiti speciali modificabili sempre con nuovo atto legislativo. Il deputato non è rappresentante solo de'suoi elettori, ma bensì della complessa nazione. Però quando l'interesse pubblico della provincia, dove fu eletto, non si oppone all'interesse nazionale, egli può legislativamente patrocinarlo; all'incontro merita biasimo se antepone l'utile del proprio paese a quello dell'Italia intera o se esso lede la giustizia distributiva fra le varie regioni, di cui questa si compone.

Il deputato, perchè è rappresentante di tutto il popolo, non può rappresentare un solo partito, nè alle deliberazioni di questo vincolare il suo voto indipendente persino da ogni mandato imperativo dei suoi elettori. L'azione del deputato nella Camera è libera, ma dev'essere consenziente con la scienza e coscienza

dell'attore, e sempre diretta da quel senno prudente e pratico che null'altro si propone se non se il bene degli Italiani. Operando in altro modo o con altri scopi, il deputato tradisce il suo mandato, ed è indegno della confidenza in lui riposta da'suoi elettori.

Il Deputato presta un giuramento: sia che esso annetta a questo atto, prescritto dallo Statuto e quindi per legge non mutabile, carattere religioso o no; col fatto di prestarlo riconosce da uomo onesto l'obbligo di osservarlo senza restrizioni mentali, con lealtà e costanza; diversamente operando sarebbe uomo di mala fede.

Merita disistima quel cittadino, che accetta l'ufficio di deputato senza essere seco stesso persuaso di avere le qualità richieste a bene esercitarlo, e quell'altro che accortosi essere quello fardello superiore alle sue forze, non lo depone. Chi poi potesse ambire la dignità di rappresentante della nazione per bassi e riprovevoli suoi fini, sarebbe matricolato furfante.

Fuori del consesso della Camera, il deputato non ha, secondo lo Statuto, nessuna legale attribuzione; egli dee quindi astenersi da qualunque ingerenza in affari di Stato che non sono di sua competenza; e molto meno, abusando della sua condizione, intrigare presso ministri e altri pubblici impiegati a favore de'suoi protetti o del proprio partito politico. Ciò non toglie, che, quale egregio cittadino, egli possa, se richiesto, esternare al Re, ai ministri e ad altri le sue opinioni ed i suoi consigli. È bene che il deputato faccia conoscere al popolo, o con discorsi o con scritti, come pensi intorno agli affari di Stato, affinchè il popolo possa conservargli o ritirargli la sua confidenza.

Nemico dei partiti politici e fautore della divisione del lavoro, e della massima possibile solerte compartecipazione dei cittadini agli affari pubblici, bramerei statuito per legge che nessun impiegato dello Stato in attività di servizio potesse essere eletto deputato, che il deputato non avesse a fungere altri importanti affari rappresentativi comunali o provinciali,

e che durante la legislatura, cui esso partecipa, non fosse nominato a nessuna funzione del potere esecutivo.

La legge elettorale stabilisce i requisiti necessari per essere eletti deputati e prescrivere le norme dell'atto di elezione. Secondo quella ora vigente non tutti i cittadini sono elettori, esclusione che diede e dà a tutti i partiti politici largo campo a declamazioni, a polemiche ed agitazioni non sempre leali e scevre da secondi fini. Siccome i deputati rappresentano l'intera nazione, così tutti i cittadini aventi i diritti civili e politici dovrebbero, teoreticamente ragionando, concorrere alla elezione dei deputati, ma in pratica, diverse essendo le attitudini dei cittadini, e vario l'importo degli obblighi tributati a loro dallo Stato imposti; la elezione a pari suffragio universale non sarebbe oggi nè equa nè opportuna. Però affin di conciliare la teoria colla pratica ed appagare il desiderio di tutti i regnicoli aventi secondo lo Statuto (art. 24) i diritti civili e politici, potrebbe essere adottabile un temperamento, col quale quelli ora privi di voto concorressero in proporzione minore insieme coi presenti cittadini elettori, a fare la scelta dei deputati. Per esempio: Ogni centuria di regnicoli non personali elettori, ma che per esserlo avrebbero i requisiti generali voluti dallo Statuto, potrebbe dalla legge essere autorizzata a nominare due, tre o più elettori politici, i quali, parificati agli altri, concorressero con questi in ogni circoscrizione elettorale a dare il loro voto per la scelta del deputato. In questo modo le elezioni riuscirebbero in parte dirette ed in parte indirette o, come suolsi dire, di secondo grado; ma in complesso fatte però da tutti i regnicoli dallo Statuto qualificati.

La legge elettorale stabilisce altresì le circoscrizioni elettorali ed il numero dei deputati, disposizioni non contemplate dallo Statuto. È preferibile l'elezione per circondario o per provincia? Ardua questione, difficile ad esser decisa. Convinto che il *Municipio provinciale* (Provincia) è il vero storico elemento della nazione italiana, porto opinione favorevole alla circoscrizione per provincia, la quale più facilmente si presta

eziandio ad una riduzione del numero dei deputati, i quali, se tutti fossero assidui, come sarebbe loro dovere, potrebbero senza pregiudizio della attività della Camera essere diminuiti di un terzo.

Lo Statuto, mentre dispone « I deputati sono eletti per cinque anni e il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine » (art. 242) nulla stabilisce se la Camera debba per intero rinnovarsi ogni quinquennio con elezioni generali, o se regolarmente (tranne il caso dello scioglimento suo) ogni anno debba essere rieletto un quinto dei deputati secondo il sistema ora accolto in Francia. L'Italia segue il metodo del quinquennale periodo delle legislature, compito il quale, cessa il mandato di tutti i deputati, quand'anche non spirato quello di alcuni, e si procede a nuove generali elezioni. La pubblica opinione approva di fare così e quindi nulla evvi a ridire.

È principalmente nell'evento di elezioni che i partiti si arrabbatano per procurare vittoria ai propri candidati. E non solo i partiti, ma gli stessi ministri, se partigiani, non rimangono sempre, come dovrebbero, imparziali spettatori. Ogni mezzo si mette in opera per vincere, nè mancano ovazioni, minacce, contumelie, calunnie, promesse, adulazioni e qualche volta persino seduzioni. Eppure, affinchè le elezioni siano la libera e reale manifestazione della volontà e del giudizio popolare, nessuna pressione dovrebbe esser da niuno sugli elettori esercitata nè da autorità, nè da singoli cittadini, nè con parole, nè con scritti, nè con stampe, nè con fatti. La legge dovrebbe essere su di ciò assai rigorosa, e reprimere nel suo principio qualunque immorale tentativo di sviare gli elettori dai loro conscienciosi apprezzamenti. Si tratta di tutelare la intera libertà del massimo diritto politico del cittadino, il cui voto dee rimanere indipendente da ogni altrui illecita influenza.

La Camera è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammissione dei propri membri (art. 60), disposizione necessaria per tutelare la piena sua autonomia. Nell'esercizio di questo attributo dovrebbe procedere colla più

scrupolosa imparzialità. Pure non sempre forse così avviene, perchè i partiti, dimentichi del loro dovere, qualche volta la giustizia postergano al proprio particolare incremento con grande scandalo del popolo e con detrimento della dignità e del credito della Camera stessa; inconveniente, cui è forza rintracciare stabile riparo. Se il presente metodo di elezione non offre garanzie sufficienti alla libertà ed alla validità della scelta del deputato, si modifichi la vigente legge elettorale; allora più ovvio sarà anche l'ufficio della Camera nella revisione dei titoli.

Così il Senato, come la Camera dei deputati determina per mezzo di un suo regolamento interno il modo, secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni (art. 61), osservate però le disposizioni statutarie degli art. 52 al 59 e 63. In qualche altra assemblea legislativa, come per esempio nell'austriaca, il regolamento interno è stabilito per legge, nè può esser modificato se non che in forma legislativa. Lo Statuto del Regno d'Italia invece lascia libero arbitrio tanto al Senato, quanto alla Camera dei deputati lo stabilire il proprio, dal quale dipende in gran parte il sollecito, regolare ed efficace procedimento della loro attività. È a desiderarsi che la Camera dei deputati trovi finalmente una forma stabile e sbrigativa pel suo regolamento interno, già più volte modificato negli anni decorsi e non ancora a pieno soddisfacente.

Qualche deputato, contento d'essere appellato onorevole, di portare l'aurea medaglia, e di girare gratuitamente per ferrovia, di rado frequenta la Camera; così facendo non solo manca al suo dovere, ma disturba eziandio i colleghi impediti, per mancanza di numero, nell'eseguire le loro incombenze. Questo inconveniente è da togliersi. Forse non sarebbe inopportuno il dichiarare ad imitazione della Camera austriaca decaduti dal loro mandato quei deputati, i quali, senza regolare congedo o plausibile motivo, si astenero dall'intervenire alle sedute per alcuni giorni continui.

La Camera non è accademia scientifica o letteraria, nè palestra oratoria; è suo scopo solo ponderatamente discutere e

votare leggi, e sopravvedere all'insieme degli affari dello Stato. Errano quindi quei deputati, i quali per vana gloria personale sciupano il tempo ed annoiano i colleghi con lunghi discorsi; quando, con poche parole dette alla buona, potrebbero con maggior chiarezza spiegare i loro intendimenti.

Le sessioni della Camera essere dovrebbero brevi; non durare più di tre o quattro mesi affine di non stancare i deputati e non toglier loro troppo lungo tempo alla vita abituale, ai loro privati affari ed alla loro famiglia, tanto più che la loro prestazione è gratuita. Non è bene che la Camera contenga in grande numero deputati stabilmente residenti nella capitale. Occorrono di quelli domiciliati nelle provincie che non approfittano della nomina per trasportare la stabile loro dimora in Roma, altrimenti l'intera nazione non sarà degnamente rappresentata. Ma i provinciali rifuggono da sessioni troppo prolungate, quindi converrà abbreviarle quanto più gli affari lo permettano. In tre mesi, occupandosi con materiali preparati, e con lena indefessa, molto si può fare, specialmente se il regolamento interno sarà spicciativo e non si perda tempo con vane interrogazioni e con inutili questioni personali. Abbandonato dovrebbe pur essere il sistema d'ingombrare la discussione dei bilanci con infinito numero di proposte, di emendamenti, di raccomandazioni e di ordini del giorno che prolungano senza costrutto eccessivamente la discussione. Finalmente sarebbe ben fatto far conoscere alla nazione, qualche tempo prima d'esser discusse e votate, le più importanti proposte di legge, affinchè l'opinione pubblica abbia tempo di studiarle e di esternarsi in argomento, e perciò fatta la proposta di esse in una sessione, differirne la discussione e la votazione nella successiva.

Guai se la Camera dei Deputati, dimentica delle disposizioni dello Statuto, si arroga prerogative che non ha; se invece di essere la rappresentante della nazione, si converte in chiesuole, in partiti che più che al bene pubblico si dedicano a vantaggio di singole regioni, provincie e comunità, o di privati interessi e sodalizi, e che si avversano e si combattono collo scopo di con-

quistare l'agognato potere! Guai se la Camera invece di rimanere, come di sua istituzione, soltanto legislativa, pretende immischiarsi anche nel potere esecutivo e sostituire sè al Re in questo eccelso attributo dell'autorità dello Stato! Guai se la Camera, per solo spirito di partito, fa continue opposizioni sistematiche, abbassa ed inalta ministeri, e per sorpresa accoglie inconsulte deliberazioni! Guai se la Camera, invece di occuparsi, dettando savie leggi, del reale progresso civile, economico, morale ed intellettuale della nazione, si perde in sterili discussioni scientifiche o in fantastiche questioni politiche! Allora l'Italia correrebbe pericolo di serie agitazioni, d'intestine discordie e di fatali sconvolgimenti, che potrebbero compromettere, se non la sua esistenza, come Stato unificato, di certo la sua felicità, ritardando per molti anni quel regolare continuo incremento del ben'essere sociale che dee aversi per scopo supremo da ogni ben regolato governo.

Ho però ferma fiducia che ciò non avverrà, e che non seguiremo nella interna politica gli esempi delle altre nazioni di schiatta latina, perchè ho fede nel senno della nazione italiana, e nella onestà dei cittadini eletti all'alto ed onorevole ufficio di deputati, dei quali, se alcuno qualche volta oltrepassa quei limiti, che sono a lui dallo Statuto e dalla saviezza indicati, gli altri invece, che costituiscono la grande maggioranza della Camera, stanno fermi nella fedeltà al Re ed alle nostre istituzioni.

L'Italia quale Stato nazionale è giovane ancora e non ha bene assodate tutte le sue organiche istituzioni in ordine allo Statuto; a queste devono attendere senza ritardo i nostri poteri legislativi e la Camera dei Deputati in special modo, come quella che rappresenta il popolo italiano.

IV

La Stampa e le Adunanze

Art. 28. La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza preventivo permesso del Vescovo.

Art. 32. È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senza armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali rimangono interamente soggetti alle leggi di polizia.

Lo Statuto annovera fra i diritti statutarii dei cittadini la libertà della stampa, non ne tollera però gli abusi e prescrive una legge per reprimerli.

Non esiste libertà politica senza libertà della stampa, il cui uso ragionevole e morale è l'istrumento più valente per mantenere il governo in quella diligente, avveduta e corretta attività che è necessaria, affinchè lo Stato proceda di continuo ordinato al conseguimento del fine suo sociale.

La libertà della stampa comprende la libertà di scrivere per la stampa, di stampare, e di divulgare e leggere lo stampato.

Gli abusi possono sorgere da ognuno degli atti differenti che concorrono nello esercizio della libertà della stampa; la legge che intende reprimerli e di quelli punire gli autori, dee prescrivere che le autorità da lei destinate alla repressione siano informate di tutto ciò che si stampa per esser diffuso fra i cittadini e quindi che ad esse siano consegnate le prime copie di tutte le composizioni approntate sotto i torchi.

Lo scritto stampato tien luogo della parola ed ha maggiore

importanza di questa, inquantochè dalla stampa i concetti della persona ricevono stabile forma materiale e diventano intelligibili per qualunque lontano o futuro istruito lettore, mentre la parola si annienta e non è udita che da quei soli, i quali al momento l'ascoltano. Chi parla manifesta la propria individualità, che non può nascondere, ai propri uditori ed è sempre responsabile delle parole proferite. Se lo scritto destinato alla stampa sostituisce la parola, devono in esso trasmettersi gli attributi di questa, e come chi parla è responsabile del fatto discorso, così chi scrive per la stampa è mallevadore del proprio scritto stampato; ma non può esistere responsabilità dell'autore, se egli per tale non si dichiara firmandolo, quindi; affinché niuno si sottragga a questo suo debito, la legge dovrebbe dichiarare obbligatoria la firma dell'autore, punire la falsa, e non ammettere che in via di eccezione malleverie di terze persone. Così cesserebbero tutti gli abusivi stampati anonimi, nonchè i gerenti dei giornali, ridicola istituzione, immaginata unicamente a fine di eludere la legge.

Libera altresì per disposizione statutaria è l'arte della stampa, anch'essa soggetta però alla legge di repressione degli abusi, legge presupposta, conosciuta da tutti coloro, i quali esercitano quella industria; obbligati a presentare quelle garanzie e ad osservare quelle norme che sono imposte, affinché possano esser repressi gli abusi incipienti.

Oltre all'autore ed allo stampatore, la legge dee prendere in considerazione anche i divulgatori di scritti stampati. Appartengono a questa categoria i direttori di giornali, gli editori, i negozianti, i rivenditori girovaghi e quanti altri, per un fine qualunque, distribuiscono stampati ai cittadini; tutti indistintamente obbligati a rispondere degli abusi per loro colpa avvenuti e meritevoli di punizione, se colpevoli, secondo la legge.

Lo Statuto proclamando la libertà della stampa esclude i provvedimenti preventivi; non già la repressione degli abusi nel fatto compiuto. Lo abuso deve essere non soltanto secondo la legge punito, ma eziandio represso, cioè tolto. Qualunque

stampato quindi che in sè contenga abusi deve essere o corretto od escluso dalla libera diffusione, affinchè non generi, colla libera circolazione, i tristi effetti dallo Statuto e dalla legge preveduti. L'autorità, esaminato l'oggetto stampato, dee, adducendone i motivi, sospenderne momentaneamente la diffusione, qualora essa giudichi contenere *abusi*, cioè concetti contrarii alla legge, al diritto ed alla pubblica moralità. Quando siano state osservate tutte le forme legali della consegna dello stampato alla autorità, a cagione del contenuto di quello non possono essere inquisiti nè l'autore, nè lo stampatore, nè l'editore.

Il proprietario dello stampato, che si ritiene leso nel suo diritto dalla pronunziata sospensione, potrà impetrare formale giudizio sul merito o demerito dello stampato stesso, da pronunziarsi nei modi dalla legge stabiliti; giudizio che decida se questo contenga abuso e quindi se debba essere soppresso, ovvero se immune o corretto, ammesso alla libera diffusione. La quale, fatta in onta alla legge o di soppiatto, costituisce un reato punibile in chi ne ha colpa, sia autore, sia stampatore, editore, o divulgatore.

In Italia, come altrove, la stampa, oltre a essere libera, è pur troppo molte volte licenziosa. Nei giornali, nelle pubblicazioni improvvisate, negli opuscoli di opportunità, nella letteratura briosa, e persino nella seria, fra molto di buono emerge molto di cattivo. La menzogna, la maldicenza, la calunnia, la suggestione, il sarcasmo, il biasimo sono quotidiani argomenti della stampa politica prezzolata o partigiana, ed in modo prevalente al tempo di elezioni politiche ed amministrative, allorchè ogni mezzo più scurrile è giudicato lecito a sostegno dei protetti candidati. Non vi è fede, legge od istituzione che non sia motteggiata, disprezzata, combattuta con futili tratti di spirito, od arroganti paradossi, e senza serietà di dottrina e di argomentazioni. Per spacciare poi con guadagno e far leggere le proprie produzioni alcuni abusano della fragile natura umana, la cui curiosità si alimenta colla descrizione dei vizii più schifosi, delle azioni più turpi, dei delitti più atroci,

e cercando forti emozioni che sconvolgono il sentimento morale, e la rettitudine nel giudizio del bene e del male.

La stampa riprovevole per guadagnare accarezza le passioni popolari, instiga l'una contro l'altra le varie condizioni sociali, propugna disoneste speculazioni, ed alimenta nelle turbe l'orgoglio e le false speranze, preparando così l'avvenire di disastrosi sconvolgimenti politici.

Di certo non tutta la stampa è invasa da tanta nequizia, per fortuna abbiamo molte onorevoli e stimabili eccezioni che sanno conservarsi pure ed intemerate, cui è massima inalterabile cooperare alla educazione delle genti, all'incremento delle scienze e della letteratura, al perfezionamento delle arti ed al progresso del lavoro; per le quali è continuo argomento la concordia ed il buon nome dei cittadini, il rispetto alle leggi ed alle istituzioni, la tolleranza delle opinioni religiose e politiche, l'indagine della verità, il biasimo del vizio e del delitto, e la condanna dell'errore e della colpa, ciò facendo senza odio, e senza il diabolico piacere di svelarci le altrui nascoste miserie. Pur troppo nell'uomo il male s'insinua più facilmente del bene, perciò i cattivi stampati trovano lettori più assidui che non i buoni libri pretermessi a giornalacci ed a romanzi corruttori.

La stampa faziosa, avversa alle esistenti istituzioni, arreca altresì grave danno alla intera nazione pubblicando, alterando, svisando, ed esagerando mali ed inconvenienti, che se anche in parte esistevano, meglio era non strombazzarli in tutte le direzioni. Ne sofferse il nostro buon nome, perchè lo straniero, facendo in essa fidanza, con ragione potè giudicarci peggiori di quello che siamo in realtà, e ritenerci tutti falliti, ignoranti, accoltellatori, ladri, briganti e scioperati, il che la Dio mercè siamo ben lontani di essere.

La stampa malvagia che abusa della statutaria libertà, merita essere repressa. Contro la repressione più grida chi si trova in colpa maggiore, e chi per rei suoi fini brama la stampa licenziosa, cui s'uniscono in coro coloro che nella stampa non ravvisano che un mezzo per ritrarre guadagno o per pescare

nei torbidi sociali. Prova questa della necessità pel governo di metter freno con legge rigorosa, e rigorosamente eseguita, alla stampa licenziosa. La difficoltà per esso sta nell'applicarle sapientemente la legge, con imparzialità, senza usare arbitrii o pedanterie e senza recondite tendenze. I giudizi dovrebbero esser pronunziati da tribunali dotti, saggi, indipendenti, ed incorruttibili, stimati dalla nazione, ed i cui responsi fossero accettati con rispetto da tutti i cittadini. Tali tribunali dovrebbero non solo pronunziare sentenza sulle illegalità commesse o sulla violazione del codice criminale, ma eziandio sugli abusi contenuti nell'incriminato lavoro, relativi alla morale ed alle nazionali istituzioni. Nè dev'esser tollerato che dai processi di stampa si tragga argomento a discussioni politiche, a dibattimenti partigiani, o che gli avvocati approfittino di tali occasioni per combatter il governo; o per accettare con studiata magniloquenza politica popolarità e clientela.

La legge non può limitare la libertà della lettura, solo inquisibile se connessa a criminosi attentati; il governo deve però impedire la propalazione degli stampati immorali, l'immoralità essendo il più pernicioso reprimibile abuso della libertà della stampa.

Lo Statuto prescrive che le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non possano essere stampati senza preventivo permesso del Vescovo. Ciò intender si deve unicamente di quei libri che sono destinati alla istruzione ed al culto della religione cattolica e non per tutti indistintamente, mentre la legge non potrebbe proibire alle altre Confessioni religiose lo stampare quelle opere che servono ai loro usi speciali, nè ai cittadini in generale il pubblicare i loro scritti anche di natura religiosa, purchè non contengano abusi riprovevoli.

La libertà di adunarsi pacificamente, senza armi, è come la libertà della stampa, proclamata dallo Statuto, però soltanto ne' luoghi non pubblici ed al pubblico non aperti (art. 32). L'esercizio di questo diritto dovrà uniformarsi alle leggi che lo possono regolare nell'interesse della cosa pubblica.

L'adunarsi essendo libero, non abbisogna di speciali permessi

dell'autorità, la quale dee però essere preventivamente avvertita della ideata adunanza, affinchè possa dare le disposizioni opportune, acciocchè sia osservato lo Statuto e la legge destinata a regolare l'esercizio di questo cittadino diritto. L'adunanza dee esser pacifica; se degenera in tumultuosa, o minacciosa, l'autorità ha il dovere di scioglierla, perchè non più conforme ai precetti dello Statuto. L'autorità ha pure il diritto d'invigilare che gli adunati non abbiano armi con sè, e di espellere coloro, i quali in opposizione allo Statuto ne fossero muniti. Essa dee inoltre accertare che il luogo dell'adunanza non sia pubblico nè al pubblico aperto, perchè se così fosse potrebbe impedirli o scioglierli in ordine alle statutarie disposizioni.

Ogni adunanza contraria all'interesse della cosa pubblica è da sciogliersi conforme alla legge che ne regola l'esercizio.

Ai regnicoli non compete diritto statutario d'adunarsi liberamente in luoghi pubblici od al pubblico aperti. Questa facoltà è subordinata alle disposizioni della legge di polizia, la quale sarà precisa nell'indicare in quali circostanze il governo sia autorizzato ad impedire ed a sciogliere una adunanza in pubblico od in luoghi al pubblico aperti.

Le leggi di polizia non possono porre alcun ostacolo al libero ordinario movimento della popolazione nei luoghi pubblici od al pubblico aperti e nemmeno all'adunarsi di molta gente in un luogo qualunque. Le autorità di pubblica sicurezza devono essere di continuo vigilanti, affinchè qualunque straordinario concorso di popolo non cagioni molestie ai cittadini od infrazioni alle leggi esistenti; prendere le disposizioni necessarie ad impedire in questi casi qualunque inconveniente; e, se il buon ordine fosse minacciato, sciogliere l'assembramento, usando all'uopo anche la forza quando ciò fosse necessario. La disubbidienza dei cittadini alle intimazioni dell'autorità costituisce sempre un reato.

Lo Statuto tratta senza distinzione delle adunanze in generale, spetta alla legge il distinguere quali adunanze siano sottoposte a speciale sorveglianza dell'autorità, e quali rimesse al libero beneplacito dei cittadini; nonchè lo stabilire sino a

quanto si estenda la inviolabilità del domicilio in relazione alle persone in esso convenute. L'adunarsi a scopi criminosi costituisce per sè stesso un delitto, più grave pei promotori del convegno.

Con particolare attenzione devono essere invigilate dalle autorità le adunanze pubbliche politiche, funerarie e plaudenti, delle quali più volte si approfittano i partiti faziosi quale occasione per sopraffare con discorsi riprovevoli, chiassi molesti e pompe dimostrative le esaltate moltitudini e carpire da esse sconsiderate risoluzioni ed adesioni, di cui si servono in pro dei premeditati fini politici.

Le adunanze elettorali tanto politiche, quanto amministrative richiedono parimente attenta sorveglianza, affinchè procedano tranquille e deliberino con spontaneità senza che alcuno osi violentare la libertà d'opinione degli intervenuti.

Più volte una persona od un comitato indice un'adunanza per argomenti prestabiliti, la quale con vocabolo inglese è chiamata *Meeting*. La legge stabilisca le modalità da osservare in simili adunanze, sia per quelle tenute in luoghi non pubblici ed al pubblico non aperti, sia per quelle assoggettate alle leggi di polizia.

Le adunanze religiose nelle chiese o in altri luoghi di preghiera sono libere in forza delle leggi che regolano la libertà dei culti, però l'autorità ha il dovere di tener d'occhio anche queste, affinchè vi sia conservato il buon ordine, e non trasmodino da religiose in politiche. Anche quelle a scopo di culto fuori di chiesa non possono essere in generale proibite, opponendovisi l'articolo primo dello Statuto; però siccome il convegno è in luogo pubblico, rimangono interamente assoggettate alle leggi di polizia, e possono essere impedito se mirano a scopo diverso da quello di semplice culto, o se potessero dare causa di perturbazione della pubblica tranquillità, di dannosa perdita di tempo e quindi di lavoro, e di superstiziosa esaltazione di menti.

Lo Statuto tratta del diritto di adunarsi e non del diritto di associarsi, il quale è contemplato dai codici civile, criminale, e di commercio.

La differenza esistente fra adunanza ed associazione è manifesta, cosicchè non abbisogna di spiegazione. Negli ordinamenti d'ogni società si contengono le disposizioni per le adunanze dei soci, le quali, come tutte le altre, sono soggette alle leggi che ne possono regolare l'esercizio nello interesse della cosa pubblica, e non devono divagare oltre il campo dei sociali propositi.

L'uso di straordinarie adunanze pubbliche politiche può essere fecondo di utili conseguenze, se esercitato di rado, con prudente opportunità, con saggia direzione, e con intendimenti morali; all'opposto sarà fomite di deplorevoli inconvenienti, se reso frequente ed a scopi immorali o sovversivi.

V

La Magistratura

Art. 68. La giustizia emana dal Re ed è amministrata in suo nome da giudici che Egli istituisce.

Art. 69. I giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di servizio.

Art. 70. Non si potrà derogare dalla organizzazione giudiziale (esistente) se non se in forza di una legge.

In ogni Stato bene ordinato la Magistratura è investita della tutela dei diritti dei cittadini, e della cognizione e condanna degli atti contrarii alle leggi. Essa dee essere indipendente ed intangibile da tutti i possibili cangiamenti ministeriali, dee conservare inalterato il prestigio della dottrina, della imparzialità, della incorruttibilità, del coraggio civile, della fedeltà allo Statuto, al Re, alla unità della patria e non deviare mai dalla rettitudine e dalla verità. Perciò la magistratura gerarchicamente e collegialmente costituita per lo spirito che la vivifica dee sapere, volere e potere conservare sempre senza macchia

spiegato il vessillo della giustizia nè inchinarlo mai, sia per imperiosa volontà discendente dall'alto, sia per minacciosa prepotenza di partiti o di plebi irrequiete.

L'inaMOVIBILITÀ dei magistrati giudici dopo i tre primi anni di loro servizio e con esclusione di quelli impiegati negli uffici minori (mandamentali), pronunziata dallo Statuto, ed applicata al grado ed al luogo, non può in modo alcuno favorire individui inetti, neghittosi, o colpevoli. Quindi allo spirare del triennio e prima d'acquistare tale diritto statutario ogni giudice dovrebbe essere assoggettato ad un esame rigoroso intorno al suo sapere e ad una inchiesta sul suo contegno morale, civile ed officioso, nè dovrebbe conseguire l'inaMOVIBILITÀ se non se dopo aver date indubbie prove dei suoi meriti personali. Parimente anche coloro, i quali in progresso dessero segni di inettitudine, dovrebbero sottostare agli effetti di una investigazione disciplinare, di cui la legge deve determinare la forma e la procedura, e ciò quando i fatti censurati non cadono sotto la giurisdizione del codice criminale, legge che dee specificare i casi in cui siano ammissibili per ordine superiore traslocamenti, sospensioni, rimozioni e quiescenze. Ogni nomina si faccia previo concorso, annuente il nominato; le proposte ai posti da conferirsi siano attribuite alle corti d'Appello per i ricorrenti agli impieghi minori ed alla suprema corte di Cassazione residente in Roma per quelli ai maggiori. La scelta poi dei presidenti delle corti supreme sia fatta direttamente dal Re, sentito il parere d'un consiglio privato che potrebbe essere costituito da tutti i presidi delle corti stesse e presieduto dal ministro di giustizia, il quale provveda alla parte amministrativa del suo dicastero, abbia solo una influenza consultiva sulle nomine della Magistratura, e sorvegli diligentemente alla esecuzione delle leggi.

Il pubblico ministero che dee specialmente sovrapvedere alla osservanza delle leggi, sia in gran parte svincolato dalla diretta sommissione all'assoluto arbitrio del ministro di giustizia, e debba sotto sua individuale responsabilità promuovere la pronta applicazione della legge sempre ed ovunque si presenti

il bisogno, senza attendere ordini superiori, o a questi conformarsi, se contrarii al suo mandato.

L'amministrazione della giustizia non dee essere considerata quale mezzo per arricchire il pubblico erario, il quale non ha diritto di percepire con essa se non se quel tanto che costa allo Stato. Si riformino quindi in ordine a questo principio tutte le tasse che ora aggravano i cittadini ricorrenti all'azione dei tribunali; nè ciò basta: la procedura tanto negli affari civili, quanto nei criminali, conservata la pubblicità garantita dallo Statuto, sia per legge ordinata in modo da riuscire spicciativa e non costosa alle parti. Perchè arricchire oltre misura e senza bisogno uscieri, procuratori, avvocati e notai? Si semplifichino le formalità, e si facciano più libere; che allora cesserà il monopolio dei così detti *amici del diritto* (chiedgo venia pel tedeschismo).

Il magistrato sia remunerato generosamente del suo sapere e della sua fatica, dimodochè il suo vantaggioso stato serva di eccitamento ai giovani più colti ed onesti, compiti gli studii, ed ottenuta la laurea dottorale, per avviarsi alla magistratura. Sia poi rigorosamente proibito ai magistrati l'occuparsi d'affari legali fuori del loro ufficio, se non se ad unico scopo di studio e di progresso scientifico. La buona magistratura è il fondamento d'ogni governo.

Il verdetto dei giurati nei processi per crimini è cosa nuova in Italia, dove ebbero in passato sempre vigore le forme della procedura del diritto romano. Il popolo diffidente del proprio governo, pretese per sua guarentigia essere giudicato da semplici cittadini anzichè da magistrati. Lo Statuto non fa parola di giurati; fu la legge ad istituirli; quindi per legge possono essere aboliti ovvero modificati nella forma e nelle attribuzioni. Quando il popolo confiderà pienamente nella magistratura, i consigli dei giurati diveranno superflui, o non serviranno che a sussidio di essa. Il giudizio di un consesso di magistrati imparziali, integerrimi, addottrinati ed esperti sarà preferito da chi, inquisito, si sente innocente, a quello di inesperti cittadini; solo i colpevoli questo preferiranno nella

speranza d'ingiusta assoluzione. Fatto è che la funzione di giurato è gravosa e muove lagni non pochi. Per ora abolirla interamente sarebbe provvedimento intempestivo; merita all'incontro considerazione la proposta: se non convenga convocare i giurati solamente a giudicare dei più gravi delitti, per restringere così il numero e la durata delle sessioni ad oggetto di alleviare i cittadini della spesa e del perditempo che a loro cagiona l'esercizio di sì molesta funzione.

Alla magistratura hanno attinenza i Procuratori e gli Avvocati, il cui ufficio è provare e dimostrare le verità e la giustizia in tutte le azioni giuridiche che si riferiscono alla persona ed alla sostanza dei cittadini, nonchè all'osservanza ed agli effetti delle leggi. Commissione nobilissima, dalla quale dipende in gran parte la tutela della vita, della proprietà e dei diritti di ciascuno, e che per la grande influenza che esercita sulla civile società, richiede nell'incaricato speciali doti e qualità di mente e di cuore.

L'avvocato, oltre all'essere colto, di retto giudizio, prudente e discreto, dee conoscere la legislazione in generale e la giurisprudenza in particolare, ed avere facile e corretta la parola, e logico e chiaro il concetto nello scrivere senza essere paradossico e cavilloso e tendere a svisare o nascondere la verità e la giustizia: l'avvocato non dee tutto sacrificare alla sua fama ed al suo guadagno, ma conciliativo colle parti dee essere l'amico del cliente consigliandolo ad eque transazioni anzichè a dubbi e costosi litigi, quando non sia patente la ragionevolezza della pretesa; esso non deve negare il suo gratuito appoggio al povero, nè sorgere con esagerate pretese per servizi prestati al ricco; finalmente l'avvocato non dovrebbe farsi sgabello del suo ufficio per salire colla protezione dell'aura popolare o coll'ajuto di partigiane clientele ad alto stato politico affine di appagare la sua ambizione o la sua sete di guadagno. L'avvocato addottrinato, onesto, caritatevole, conciliativo e modesto che accetta con spontaneità, ma senza anelito quei pubblici impieghi che gli sono dalla stima dei suoi concittadini affidati, è meritamente da considerarsi fra le

più cospicue personalità della nazione, e come tale da tenersi universalmente di conto.

Ora l'avvocatura è libera a tutti, e tale deve essere in un libero Stato; ma la libertà stessa richiede che la legge imponga severe condizioni, al suo esercizio, sia per ottenerne l'autorizzazione, sia nell'eseguirne le funzioni e ciò a garanzia dei cittadini e della pubblica moralità, ritenendo l'avvocato responsabile verso i clienti e verso l'autorità di tutti i danni apportati per sua negligenza o per azioni colpose da lui commesse nel suo esercizio.

VI

La Religione

Art. 1. La religione cattolica, apostolica, romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

Come ogni altro articolo dello Statuto anche il primo non può essere modificato od annullato per legge. A ciò sarebbe necessaria una regia proposta accettata dalla maggioranza del suffragio universale della nazione. Ma più di nove decimi dei regnicoli professano la religione cristiana cattolica romana, quindi se la proposta fosse anche fatta non sarebbe da loro accettata. Per la medesima ragione quando lo Stato aver debba una religione; solo questa può essere la sua. I partiti che si agitano per abolire il primo articolo dello Statuto, commettono azione contraria alle disposizioni di questo e quindi anormale. Ora se la religione cattolica è la religione degl'Italiani, necessariamente sussistere devono relazioni fra essa e l'autorità nazionale, relazioni da stabilirsi con legge, affinchè non avvengano collisioni ed arbitrii.

L'Art. 26 dello Statuto afferma la libertà individuale e l'Art. 27 la inviolabilità del domicilio.

Mediante questi due articoli è garantita ad ogni cittadino la libertà di coscienza e di professione di fede, nonchè la libertà del culto domestico usata entro i limiti imposti dal diritto comune. Perciò il secondo capoverso dell'articolo primo dello Statuto che dice: « Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi » interpretare si deve soltanto in riguardo ed a favore dei Culti pubblici. E siccome un culto pubblico non può essere esercitato senza un ordinamento, il quale ne stabilisca la forma ed il rito e senza una associazione che provveda alle relative occorrenze ed al suo fine; così per logica conseguenza debesi ritenere che in conformità alla legge sono eziandio tollerate le chiese, ossia le associazioni costituite a questi scopi religiosi. Ai pochi cittadini italiani congregati per l'esercizio di tali Culti accattolici sembrerà forse in riguardo loro ingiusta la parola « tollerati, » ma lo Statuto non poteva altra usarne, dapo avere disposto che la sola religione cattolica, apostolica, romana fosse la religione dello Stato. Siccome essi non costituiscono che una piccola parte della nazione in confronto della ingente maggioranza che professa il cattolicesimo; così con lodevole moderazione non muoveranno lagna per la espressione usata nella compilazione dello Statuto e si conforteranno pensando, che in uno Stato in cui furono proclamati i principii di civile libertà, tutti i cittadini e tutti i sodalizi, compresi i religiosi, sono eguali in faccia alle leggi e da queste protetti.

Lo Statuto dichiara tollerati in base alle leggi esistenti solo quei culti accattolici, i quali erano professati al tempo della promulgazione sua; ogni altro culto ed ogni altra chiesa religiosa che fosse sorta nello Stato dopo la pubblicazione dello Statuto, o che fosse per ordinarsi in avvenire, non può conseguire legale stabilità e tolleranza da parte delle autorità dello Stato, se non se in forza di nuova legge, riconoscimento e tolleranza che non si possono rifiutare quando nel nuovo culto e nella nuova congregazione nulla apparisca di sovversivo, di immorale, di contrario alle leggi comuni, ed al general sentimento religioso della nazione.

La Chiesa (associazione) cattolica costituita sotto un solo

capo che è il vescovo di Roma, unifica con identica fede e carità tutti i popoli della terra. È suo motto: un pastore ed un gregge. Ma il vescovo di Roma sta in Italia, quindi in Italia risiede il capo supremo ed il centro di quella universale associazione che è riconosciuta dall'articolo primo dello Statuto e della quale è per conseguenza compartecipe lo Stato.

Per effetto di questa combinazione sorgono relazioni fra l'Italia ed il mondo cattolico, relazioni definite con la legge delle guarentigie papali, la quale non trovò opposizione in nessuna straniera potenza. Fidando nel senno dei presenti e dei futuri legislatori italiani, viviamo sicuri che nulla sarà cangiato nella prima parte di quella legge, almeno sino a tanto che da alcuno non si abusi di essa a danno dello Stato e delle sue istituzioni, il che abbiamo speranza non sia mai per avvenire.

Oltre alle relazioni ecclesiastiche internazionali, lo Stato ha colla Chiesa cattolica relazioni sue proprie. La formula cavouriana « Libera Chiesa in libero Stato » che non è legge, ma semplice ordine del giorno, non può infirmare lo Statuto. Essa deve essere interpretata unicamente quale massima di liberale governo, il quale colle sue funzioni non vuole nè offendere l'altrui libertà nè compromettere la propria, e non già quale principio di totale reciproca segregazione e di assoluta noncuranza. Scopo supremo della Chiesa cattolica è la professione di fede nei proposti dogmi e l'osservanza dei suoi precetti morali che si riassumono nello aforismo insegnato dal divino suo fondatore « Ama Dio sopra tutte le cose ed il prossimo tuo come te stesso. » Nè la fede professata nella sua apostolica purezza, nè la morale seguita con scrupolosa coscienza ostano ai propositi della Stato, anzi sono il mezzo più efficace, affinchè questo consegua in modo sicuro e perenne il fine della istituzione del civile consorzio. Non sono che le mistificazioni della fede costituenti la superstizione, e le aberrazioni della morale generanti il fanatismo che nuocono così all'individuo come all'intera umanità. Perciò è obbligo della autorità civile il provvedere, affinchè, fra gli adepti del cattolicesimo non si insi-

nuino tali erronee e dannose dottrine che possano essere causa di fatti illegali.

Il cattolico adora e prega Dio o nell'interno del tempio o all'esterno mediante gli atti sacramentali ed altri consentanei al culto della sua Chiesa. Il rito cattolico nulla contiene di contrario alle leggi comuni, e purchè anche in progresso si conservi sempre tale, nessun ostacolo incontrerà il suo esercizio; quello poi che si compie fuori del tempio in pubblico dovrà uniformarsi ai regolamenti prescritti in generale per le *adunanze*.

Un sacerdozio gerarchicamente ordinato governa la Chiesa cattolica in tutte le spirituali funzioni ed amministra il culto divino secondo il rito stabilito delle costituzioni ecclesiastiche. La Chiesa cattolica italiana ha i diritti della personalità giuridica, ed in questa sua qualità è soggetta senza privilegi al codice civile del regno.

Nel *Corpus juris canonici* si comprendono gli statuti della Chiesa, i quali come quelli d'ogni altra società non possono in quanto agli effetti civili in riguardo allo Stato avere valore legale sino a tanto che non siano da leggi dello Stato approvati, e così pure non conseguono forza esecutiva se non se in seguito di sentenza regolarmente emanata dalla civile magistratura. Ma il *Corpus juris canonici* non è che una informe raccolta delle varie disposizioni decretate dalla autorità ecclesiastica nella successione dei secoli, raccolta che nel suo complesso non è più adattata a conseguire l'approvazione dei poteri civili dello Stato. Quindi necessitando una riforma del diritto canonico farà di mestieri che il governo nazionale ecciti la Chiesa cattolica d'Italia a presentare nelle forme legali un nuovo e meglio ordinato statuto da essere sottoposto alla approvazione delle autorità legislative della nazione per conseguire da loro il valore legale civile.

La Chiesa cattolica, come ogni altra religiosa congregazione, è una libera aggregazione di fedeli, alla quale non compete altra autorità punitiva all'infuori del prescrivere « Penitenze » cui nessuno può essere costretto a sottomettersi; a norma dei

suoi statuti può per altro espellere dal proprio grembio quei membri che non crede più degni di appartenervi; libero ognuno eziandio di sciogliersi da ogni nesso con essa.

Lo Stato che in sè riassume la somma della podestà civile, non può essere obbligato ad approvare con legge ciò ch'egli non giudica idoneo al bene della governata nazione, mentre altrimenti non sarebbe depositario della suprema autorità. Ma in pari tempo il governo non può arbitrariamente imporre alla Chiesa regolamenti che non siano da essa accettati, perchè lederebbe le libere attribuzioni di quella associazione che è dallo Statuto fondamentale riconosciuta quale religione dello Stato. Perciò alla Chiesa cattolica apparterrà la proposta del suo ordinamento amministrativo, che lo Stato non sarà obbligato a sancire qualora contenga disposizioni contrarie alle leggi comuni; ma che approvato, non potrà essere dall'una o dall'altra parte modificato senza il consenso di tutte e due.

L'approvazione legale non apporterà che soli effetti di diritto civile, mentre in nessun caso i regolamenti ecclesiastici possono produrre conseguenze criminali non contemplate dal codice nazionale.

La Chiesa cattolica è costituita dalla aggregazione di tutti i fedeli, e secondo le costituzioni apostoliche non nel solo sacerdozio era accentrata la sua amministrazione. Fu solo nei secoli posteriori che questo a sè evocò ogni ecclesiastico potere. Le primitive forme della Chiesa sarebbero più omogenee delle presenti alle forme dei liberi governi d'oggi; quindi i poteri legislativi della nazione devono insistere, affinchè la Chiesa ritornando all'antico, riordini i suoi statuti sulle norme di quelli presentemente adottati dalla autorità civile.

L'unificazione dell'Italia in uno Stato solo con Roma capitale, ed il progresso scientifico del pensiero umano diedero origine a due partiti apparentemente religiosi, ma in sostanza politici, opposti l'uno all'altro; cioè a quello dei Clericali ed a quello dei Liberi pensatori.

Vorrebbero i primi restaurare il potere temporale del Papa e questo proclamare non solo religiosamente, ma ben anche

politicamente superiore ad ogni terrena podestà. A conseguire il proprio intento questo pericoloso partito sacrificerebbe e l'unità della patria, e le sue esistenti istituzioni, al quale scopo usa ed abusa della parola, della stampa, del diritto d'associazione, della sua autorità spirituale, e di quella libertà, contro la quale esso predica continuamente. I liberi pensatori all'incontro vorrebbero cancellata ogni religione positiva dalle istituzioni dello Stato, e dalla fede dei cittadini; sostituendovi una moralità civile dedotta da semplici dottrine di razionale filosofia, morale incerta nella sua applicazione come nei suoi principii, e il più delle volte impotente a ingenerare nell'uomo la virtù, fine supremo delle umane azioni. I liberi pensatori come i clericali associano alle massime loro religiose corrispondenti massime politiche, le quali in generale non collimano coi postulati delle presenti istituzioni nazionali, ed al paro dei loro antagonisti usano ed abusano a sostegno dei loro paradossi e della parola e della stampa. Ambo questi opposti partiti, più che religiosi politici, possono farsi pericolosi allo Stato; chi lo governa non trascurerà di tenerli d'occhio; di mantenerli, senza ledere principii della libertà civile, entro limiti legali, e di castigarli secondo le leggi, se trasmodano in azioni incriminabili.

Finalmente è funzione della autorità civile nazionale il conservare la tranquillità religiosa, l'impedire che nessuno sia molestato o contrariato nell'esercizio del proprio culto, o nella professione della propria fede, il punire quelle azioni che offendono con calunnie, con ingiurie, con scherni o con menzogne, sia le varie Chiese, sia i cittadini in causa delle loro credenze e delle loro pratiche religiose: e del pari frenare quell'inconsulto e fanatico proselitismo, che per zelo eccessivo, o per recondito interesse non si accontenta, per conseguire il suo intento, di usare soli mezzi persuasivi, ma con minacce ed altre coazioni morali abusa della altrui ignoranza, inesperienza, dappocaggine e mentale esaltazione.

Pur troppo anche i partiti politici parlamentari sono qualche volta infetti da tendenze, le quali favoriscono od osteggiano quello o questo dei partiti religiosi, esacerbando in questo modo

il male anzichè curarlo. Sarà tolto anche tale inconveniente quando i deputati ed i senatori in luogo di essere gli interpreti delle opinioni di un partito, non saranno altro che i legislatori della nazione ed i custodi dello Statuto.

VII

Comune, Provincia, Regioni, Municipio e Discentramento

Art. 74. Le istituzioni comunali e provinciali, e la circoscrizione dei Comuni e delle Provincie sono regolate dalla legge.

Nel giornale di Venezia *il Tempo* N. 186, 188, 189, 191, dell'anno 1871 inserii un articolo su questo argomento, che qui trascrivo con poche modificazioni non avendo da allora in poi cangiata opinione in proposito.

A

Lo Stato non è bene organizzato là dove la legge non è in correlazione alla realtà delle condizioni nazionali.

Ma in Italia, come osservò non contraddetto dalla pubblica opinione il Senatore Jacini, la legalità non coincide colla realtà. Dunque lo Stato-Nazione Italia non è bene organato: quindi ha bisogno di riforme che coordinino legalità e realtà: quindi prima di statuire modificabili legalità è necessario il concorrere e determinare la costante realtà.

Quale è dunque la forma reale dell'organismo nazionale del popolo italiano? Ecco il problema che dee essere risoluto per portare un retto giudizio sulla scelta dei provvedimenti costituzionali, organici ed amministrativi più idonei a ben governare lo Stato.

All'uopo dobbiamo studiare noi stessi, nella nostra storia, nella nostra presente civiltà, e nelle proprietà telluriche dello assegnatoci appezzamento mondiale.

Solo dalle risultanti nozioni ci sarà dato scernere ciò che di utile e di pratico potremo adattare ai fatti nostri presenti. Fu errore l'accogliere frettolosamente da altre nazioni e senza previo maturo esame con ligia imitazione ordini alieni, perchè noi da quelle dissimili e nell'organismo sociale e nello organismo politico. Forse da ciò ebbero origine molte anomalie imbarazzanti l'ordinamento dello Stato, cui fa d'uopo portare riparo, affinchè normale addivenga il procedere della nazione. Quello che non fu fatto può farsi ancora; tutto il tempo non è mai perduto; se molto se ne sciupò negli anni decorsi, più ne rimane a nostro profitto nello avvenire. Però non si ritardi, imperocchè ora che con Roma capitale lo Stato è stabilmente costituito, ogni sosta ulteriore potrebbe di molto dificultare ogni salutare deliberazione.

La Storia, che svela la natura e l'indole di un popolo modificabile negli accidenti, non alterabile nella sostanza per opera di tempo e di civiltà, interrogata, ci addita l'elemento costante che prevale nel consorzio della nazione italiana.

Esso è il Municipio cittadino.

Le leghe etrusche, latine, e delle altre genti coeve alla fondazione di Roma erano leghe di municipii cittadini, municipii cittadini erano le colonie greche nella parte meridionale della penisola e nelle isole adiacenti, municipii cittadini istituirono i Galli qui discesi nella parte settentrionale; Roma fu la più ampia manifestazione del municipio cittadino; le sue guerre italiche furono guerre con municipii cittadini; la sua legislazione conferma i municipii e crea la nazione vincolandoli nella comune compartecipazione del diritto italico: i Goti rispettarono i municipii: i Longobardi presero i municipii cittadini a base dei loro trenta ducati; i Germani (Franchi e Teutoni) sovrappo-
nendo il feudalismo creatore delle contee rustiche ai municipii, indarno attesero a scemarne l'importanza, perchè l'antica forma italica (imitata dalla Chiesa Cristiana nella propria

organizzazione sociale) resistette vigorosa e nel medio evo riprese la prevalenza; i municipii cittadini malgrado l'oppressione di domestica tirannide, di straniera dominazione, di reciproca soggezione, non perdettero il loro carattere indelebile, persisterono inalterabili nei secoli successivi ad onta della abbiezione nazionale, e conservarono continuamente viva l'idea della unità della patria e la fiaccola del progresso umanitario, finchè pôrto loro il destro, insorsero unanimi nel 1848 a ricostituire moralmente e politicamente la nazione, di cui si confermarono allora componenti e fattori. Le cento città italiane rappresentano anche adesso degnamente nel sentimento pubblico la nazione, perchè in esse risiede la più gran parte del decoro civile ed economico del paese. I municipii cittadini quindi furono, sono e saranno il reale elemento dell'Italia, cioè l'individualità collettiva della nazionale popolare congregazione.

La cerchia murata delle città non era termine ai municipii, cui appartenevano esterni circondarii più o meno popolosi e vasti. Così richiedeva la sussistenza del municipio. Il territorio alimentava la popolazione di lui che nella città trovava mezzo a comune difesa, a sociale convivenza, ad intellettuale progresso e ad economico benessere.

Il suolo italiano durante tutti i secoli trascorsi fu l'agglomerazione dei territorii municipali confinanti fra loro. Le poche eccezioni, ultimo avanzo di straniera feudalità, confermano la regola generale.

Oggi l'antico municipio italico è politicamente dimembrato. La città sta sola e separata dal suo territorio diviso in buon numero di piccoli comuni.

A quella ed a questi si attribuirono varie gradazioni di *legale autonomia*, e si ideò supplire alla mancata loro *unione reale* con una *unione legale* « La Provincia » che insieme gli avvicina in un *legale consorzio*. Consorzio imperfetto, ora esistente per diritto non proprio, ma delegato, privo di attribuzioni politiche, null'altro fuorchè mandatario del potere centrale in affari amministrativi, precario perchè alterabile e solubile per legge anche senza suo intervento.

Quindi la provincia non è lo storico municipio, nemmeno là dove comprende ora la esatta superficie territoriale da esso precedentemente posseduta.

B

Se il Municipio è *realtà* e la Provincia *legalità*, dovendo questa a quello uniformare, farà di mestieri riformare la Provincia come è oggi costituita e rimettere nei loro connaturali e storici diritti i Municipii, ritenendo non lo Stato-nazione diviso in provincie, sibbene i municipii questo comporre.

Mi spiego più chiaramente, acciocchè sia tolta ogni confusione d'idee. Sostituisco al concetto legale di provincia il concetto reale di municipio, e quando parlo di municipio intendo discorrere dei territorii in cui l'Italia è divisa per sua naturale configurazione e per storica successione di avvenimenti, territorii più o meno estesi e popolati comprendenti la città principale da tempo immemorabile centro della loro vita sociale.

I municipii furono sempre repubbliche da stranieri tiranni varie volte manomesse, mai estinte; nelle quali signore era il popolo e governo a sistema ora democratico, ora aristocratico, ora misto; indipendenti ed autonome si reggevano esse con proprie leggi, e se federate, autorità conferivano a chi l'unione governava e reggeva. Perciò il municipio è la reale elementare forma di Stato popolare; è il rappresentante naturale e storico di tutti gl'interessi umanitari degli individui in esso associati; è di diritto proprio e non acquisito il legame del cittadino e della sua famiglia colla nazione.

Lo Stato è in realtà — l'unificata nazionale federazione risultante dal generale consenziente volere di tutti i municipii italiani. Sono quindi i municipii, che sè stessi in parte esautorando, dotano il potere centrale di tanta autorità, quanta è sufficiente per provvedere al conseguimento dello scopo sociale nazionale. Non è lo Stato che attribuisca per delegazione ai

municipii una parte della sua autorità. Da tale dottrina fondamentale di diritto pubblico nazionale italiano (alla quale non si oppone lo Statuto del regno, che nulla dice intorno alle provincie ed ai comuni se non se che le istituzioni provinciali e comunali e le loro circoscrizioni sono regolate dalla legge art. 74) derivare devono le massime dirigenti il generale stabile riordinamento dello Stato, e quindi l'agognato discentramento di governo.

L'unione dei municipii italiani in uno Stato nazionale non era caso fortuito, fu avvenimento necessario per la condizione del paese, del popolo e dei municipii stessi; quindi obbligatorio per tutti, e solo per altrui intrigo ritardato per tanto tempo. Tale era la fede del cristiano sacerdozio romano in questa verità, che durante quattordici secoli usò ogni mezzo affine di tenere disgiunti i rivali municipii italiani, nella certezza, che se una volta si svolgesse liberamente il processo federativo, questo sarebbe irrevocabilmente esteso anche a quelli che esso pretendeva essere sua illimitata proprietà. Il fatto giustificò le sue apprensioni.

La configurazione e la postura della penisola italiana dalle alpi ai mari e con le isole adiacenti non vi ammettono che uno Stato solo, così richiedendo la sicurezza, la indipendenza e la prosperità della nazione, nonchè il progresso civile dell'umanità, e l'equilibrio politico. Della quale verità sono prove e l'avvenimento in ogni passato secolo di ripetute sanguinose guerre che per cagione dell'Italia divisa o da dividersi sconcertarono l'Europa; e il riconoscimento per parte di tutti gli esteri governi della unificazione nazionale.

Il popolo italiano parla tutto la stessa lingua, è omogeneo di temperamento, ed è fedele alla costante secolare propria tradizione nazionale. Considerate l'esercito, composto promiscuamente di tutte le genti italiane che in esso prontamente si affratellano, ed avrete un esempio della unità e della coesione nazionale.

L'unione dei municipii in uno Stato solo è finalmente condizione necessaria alla libera loro azione sociale, perchè troppo

deboli per operare isolatamente e perchè irresistibilmente attratti allo accomunamento unificante. Interessi ed affetti esigono federazione e carità nazionale.

C

La storia d'Italia ci dimostra l'accordo del sistema repubblicano col monarchico. Massimo fra i municipii italiani il romano, legislatore e conquistatore, creò l'impero e fu lo strumento della unione nazionale. La forma imperiale era forma monarchica sovrapposta alla antecedente originaria forma repubblicana, sempre sussistente per diritto. L'impero era monarchia costituzionale secondo il concetto d'oggi: sovrano il popolo, legislatore il senato, esecutore l'imperatore. Fu la successiva licenza militare, e la generale corruzione della società che abbrutirono l'impero; il quale degenerato in dispotismo personale seco travolse nel precipizio i municipii, cosicchè deserte le campagne e prostrate ed immiserite le città, i barbari ebbero facile giuoco ad occupare replicatamente l'Italia. Sempre ed ovunque l'assolutismo governativo è effetto della pubblica corruzione, della superstizione e della barbarie.

Però il municipalismo resistendo italianizzò gl'invasori germani, che infiltrando all'elemento prisco municipale il nuovo loro feudale, sotto altra foggia modellarono una costituzionalità rappresentativa, mostruosa se vuolsi, ma ben lontana dalla autocrazia.

Ristabilito alquanto l'equilibrio fra i due elementi governativi, i municipii sotto i Longobardi ed i Franchi si rinvigorirono, crebbero in civiltà, ricchezza e popolazione, epurarono la propria natura repubblicana accostandosi a democrazia, ed infrenarono il feudalismo aristocratico sorretti da un embrione d'autorità rappresentante il potere collettivo del popolo, fattasi da straniera quasi domestica ed interpretata dal diritto imperiale romano. Lotte e prepotenze clericali e feudali condussero in Italia altro straniero tedesco, che oltre Pirene trasportò l'auto-

rità centrale dello Stato, la quale perciò perdette in Italia in maestà e considerazione; la forza si sostituì al diritto, i vincoli nazionali si allentarono, intantochè i municipii, seguito l'impulso ricevuto, non cessarono di crescere in potenza materiale e morale. Perciò squilibrio politico fra i due poteri regio e repubblicano municipale. I municipii non frenati da valente autorità nazionale abusarono della prospera loro condizione. Ad un'era di feconda tranquillità seguì un periodo di intestine discordie, di guerre fratricide, di prepotenze, di odii, di vendette, di accaniti partiti. Nulladimeno lo straniero abborrivasi sopra tutto, perchè attentava ai repubblicani diritti municipali. Esso fu vinto da generosa prode alleanza dei municipii, nei quali tanta era la venerazione all'idea dell'impero, e tanto il bisogno di un supremo potere unificante, che reintegrati nei privilegi, nelle consuetudini, e negli antichi diritti detti regalie (costituenti il regime repubblicano municipale) in famoso trattato di pace, sottoscrissero volenterosi al riconoscimento della supremazia e delle prerogative dell'autorità degli imperatori, quantunque stranieri. Uno dei quali, se Roma cristiana per suo mondano tornaconto non avesse eccitate discordie e passioni ad impedimento di nazionale unità, educato e dirozzato dalla risorgente itala civiltà; per eredità materna, e per attributo imperiale congiunte le varie parti della penisola; sarebbe forse stato strumento a definitivo politico assetto della nazione.

Fu altrimenti. Emigrata in Germania stabilmente l'informe ed impotente autorità imperiale; nuovi interessi stranieri fusisi nei vecchi; privi i municipii d'un comune unico nazionale moderatore; a sè stessi isolatamente abbandonati; straziati da violente e dissennate fazioni, prostrati da inique loro contese ed ostilità; e dominati o da prepotenti signori o da plebi facinorose, decadde moralmente ed economicamente e perciò furono facile preda di popolani partiti, di improvvisati tirannucoli, di tedeschi, di francesi, di spagnoli, di preti.

Prova questa evidente essere nei municipii impossibile vita indipendente, autonoma, vigorosa e civile senza l'appoggio e la protezione di una comune centrale autorità che unifichi e

consolidi la loro federazione, e corrobori l'essenza repubblicana municipale molte volte sfruttata da perfidi agitatori, ma non mai estinta, perchè carattere indelebile della gente italiana.

Nel secolo presente l'idea dell'Italia unita in un solo Stato (conservata anche prima sempre nella mente de' più insigni e previdenti patrioti) si appalesò in noi tutti unanime ed efficace all'evento di favorevoli circostanze. L'Italia si fece Statonazione, perchè seppe far riconoscere dal tribunale dei popoli europei la giustizia della sua querela. Avveduta e prudente rifiutò saggiamente il federalismo regionale modellato sulle preesistenti forme legali, ed accolse invece l'unificazione nazionale col sistema di governo monarchico costituzionale, storico successore del tradizionale imperialismo, ed i municipii in quello possono unicamente rinvenire le garanzie necessarie alla conservazione ed allo sviluppo del proprio *reale* autonomo elemento repubblicano.

Gli affetti e le aspirazioni del popolo italiano sono per la forma repubblicana nei municipii (realtà), nè può essere diversamente, perchè da lui sempre gelosamente in essi serbata, e perchè le maggiori sue glorie ricordano le storiche repubbliche.

Se presentemente esso accetta francamente e con amore la monarchia costituzionale, si è perchè in sostanza è repubblica anch'essa, perchè oggi è più conforme ai suoi interessi ed alla sua civiltà; perchè è necessaria alla unità, alla indipendenza ed alla sicurezza dello Stato, e perchè sente venerazione e gratitudine per la reale dinastia che confuse i propri coi destini della nazione e la condusse a dignità di potenza europea forte e rispettata.

Fate che il popolo svolga le sue tendenze repubblicane liberamente ed ordinatamente nel municipio, suo naturale elemento, e sarà pago, nè si lascerà oltre sedurre a dannosi ed inconsulti commovimenti contro l'esistenza della unificante monarchia rappresentativa nazionale.

In Italia l'amore al campanile esiste (realtà) quindi non si può fare che non esista, perciò si tenga di conto. Spegnerlo non vale, si moderi adunque e si indirizzi al bene, conceden-

dogli libera azione nei municipii; avremo in tal modo salutare emulazione, utile, non dannosa al complesso della nazione. Dalla addizione dei progressi municipali risulterà le somma dei progressi nazionali.

Dalle premesse considerazioni risulta:

Essere realtà l'esistenza sino dalle epoche più remote del municipio comprendente città e territorio, ed organato con istituzioni repubblicane. Essere realtà il bisogno dei municipii di sottostare ad uu superiore potere centrale unificatore, che ne tuteli i diritti, che provveda al bene essere individuale e collettivo là dove i singoli mezzi attendere a questo scopo non possono, che conservi l'unione e rappresenti e difenda la nazione al cospetto dello straniero.

Essere realtà storica la persistenza dell'idea nazionale di una autorità centrale monarchica, corrispondente al concetto della monarchia costituzionale ora stabilmente attuata.

Essere realtà l'attributo del municipio di rappresentare la universalità del popolo, dal quale è costituito, perchè conseguenza necessaria della sua natura repubblicana.

Ciò ritenuto, il problema della reale condizione politica nazionale dell'Italia si risolve nella sentenza:

Lo Stato-Nazione *Italia* risulta dalla unificazione nella Monarchia costituzionale rappresentativa dell'accozzamento di tutti i municipii repubblicani ed autonomi che compongono il popolo italiano.

Dalla quale sentenza potremo inferire i seguenti criterii di governo.

I municipii esistono per diritto proprio, autonomi, con forme repubblicane, pari fra di loro nei diritti e nei doveri. Niuna ragione politica od economica può, essi dissenzienti, alterarne la natura, la radicale costituzione, ed il perimetro territoriale.

I municipii si unificano nello Stato accumulando nel potere centrale legislativo ed amministrativo quella sola parte della loro originaria sovranità, che è necessaria, affinchè l'Italia tutta con giustizia ed equa fratellanza prosperi pacifica, onorata, rispettata, morale, sapiente, civile e ricca.

I municipii danno allo Stato, non ricevono da lui delegazione di autorità.

Il territorio nazionale si considera scompartito in municipii (realtà), non in provincie (legalità), senza riguardo alla varia loro importanza per popolazione, estensione e produzione.

Il potere centrale monarchico costituzionale rappresentativo è il mandatario di tutti i municipii costituenti la nazione italiana, investito di tanta autorità, quanta è necessaria a tutelare i diritti degli individui e dei municipii, ed a difendere e far prosperare la nazione.

La sovranità del popolo è concentrata nei municipii, i quali per imprescrittibile diritto sono di quella depositari e custodi. Il suffragio universale, espressione della sovranità popolare, è in essi immediato e si pronunzia solo col mezzo loro.

Gli ottomila e più comuni ora riconosciuti dallo Stato (legalità), non sono che frazioni dei municipii (realtà), e come tali devono essere considerati nell'organamento generale del consorzio nazionale; la loro autonomia non è assoluta, ma relativa, cioè compresa nella autonomia municipale, quindi a questa subordinata.

I municipii escludono il sistema *regionale*, che non sarebbe null'altro fuorchè nuova *legalità* sostituita alla antecedente, perchè forma storicamente solo transitoria, e di frequente mutata dalle varie vicende politiche nazionali.

D

Il municipio sta framezzo alla *regione* ed al *comune*, di quella più ristretto, di questo più lato; la giusta sua proporzione lo addita preferibile ad ogni altra combinazione nello scompartimento governativo dello Stato. La regione, troppo estesa e politicamente potente, potrebbe mettere a repentaglio almeno l'amministrativa unificazione nazionale, ed inceppare il progresso regolare della vita pubblica collettiva con pretensioni, gare, rivalità e dissentimenti, cui non sempre l'autorità dello

Stato saprebbe apprestare pronto ed efficace rimedio. Inoltre le città minori da varii anni svincolate, dalla soggezione alle poche maggiori capitali di regione, ora forse più non si adatterebbero a riconoscere fuori di Roma altro particolare centro regionale, perciò tal forma di governo fu già respinta dalla generalità dell'opinione nazionale, e dalla maggioranza dei più valenti nostri uomini di Stato.

All'opposto delle regioni i piccoli comuni mancano di mezzi intellettuali ed economici bastevoli a conseguire il loro scopo sociale; e portati in sì gran numero ad immediato contatto col potere centrale, questo snervano per eccessivo sminuzzamento e confondono con soverchio cumulo d'affari di poco conto. La completa autonomia dei minori rustici comuni, ed il legale loro pareggiamento ai civici maggiori, fa cattiva prova nella pratica amministrativa ed ingenera lagno e malcontento.

I governi testè cessati scomponendo i municipii in molti piccoli comuni ad imitazione di quello che tentarono fare i barbari nordici colle contee e coi feudi minori, poterono fomentare rivalità fra cittadini e campagnuoli, e suscitare in questi diffidenza ed invidia per quelli. *Divide et impera* era l'assioma di governo. Si persuadano ora le campagne che la intima loro unione colla città, capolungo storico del territorio, è fonte di comune tornaconto, perchè solo dal concorde loro volere ed operare scaturiscono zampilli copiosi di sociale progresso, mentre che l'impotenza è sempre effetto dell'isolamento.

I municipii con giusta proporzione sono il termine medio tra regione e comune; in loro impossibile squilibrata preponderanza e possibile invece per sufficiente vigoria celere incremento di umanitaria civiltà. Arroggi che la diretta e spicciativa per trattazione officiosa fra i soli municipii e l'autorità dello Stato, semplificherebbe con economia di lavoro e quindi di tempo e di spesa il congegno amministrativo ora lento e complicato. I comuni cesserebbero d'essere considerati quali singole corporazioni autonome rilevanti immediatamente dalla autorità centrale, invece si riterrebbero per altrettante frazioni del municii-

pio, cui fossero aggregati; compartecipi ad ogni diritto politico, civile ed amministrativo a questo spettante. Ciascuno in particolare conserverebbe i propri diritti giuridici, e con legge apposita sarebbe determinata la loro sfera d'azione amministrativa limitata agli affari del luogo e dipendente dalle prerogative del municipio, nel quale rimarebbe concentrata la somma della pubblica amministrazione e a lui riservata l'immediata corrispondenza col governo nazionale.

Da leggi sancite dai poteri legislativi deve essere con precisione determinato il fondamentale uniforme organamento di tutti i municipii da desumersi dalle indicazioni della storia e da adottarsi con opportune riforme ai bisogni delle circostanze presenti, altrimenti non conserveremmo l'unificazione nazionale. In quanto alle disposizioni accidentali che possono variare dall'uno all'altro municipio secondo le peculiari differenze che vi esistono, ogni municipio potrà stabilire con approvazione dell'autorità legislative nazionali propri particolari regolamenti completanti la legge generale fondamentale, i quali avranno valore di diritto municipale, e comprenderanno quelle disposizioni che si riferiscono alle specialità proprie di ognuno. Così la diversità di condizione civile, sociale ed economica di ciascun municipio (realtà) è legalmente contemplata ed apprezzata senza portare nocumento o lesione, sia ad altri, sia alla complessiva nazione.

Il municipio non è unicamente corporazione amministrativa, per sua natura, è anche politica, perchè elemento politico dello Stato. Sarà sua l'attribuzione di interpellare e di riconoscere nei modi legali l'opinione ed il desiderio del popolo intorno a tutto quello che più importa al suo governo e ciò manifestare alle autorità legislative ed amministrative della nazione, affinchè deliberino e facciano secondo giustizia e sapienza quello che il popolo desidera e chiede. Meglio è discutere, proporre, approvare, lodare, applaudire e biasimare in adunanze municipali legalmente ordinate, rivestite di mandato popolare, che non in accidentali capannelli, o fra sette tenebrose, o in convegni partigiani, dove alla ragione, al diritto ed al vero tornaconto di

frequente prevale il dispetto, l'egoismo, l'ambizione, e dove la discordia alcuna volta regna sovrana. L'espressione concorde di numerosa maggioranza dei municipii sarebbe sempre guida sicura alle deliberazioni dei collegi legislativi della nazione.

Amnesso il principio della personale responsabilità di tutti gli impiegati dello Stato per l'esatta ed imparziale esecuzione delle leggi, quelli fra questi che occupano uffici correlativi alle attribuzioni municipali a qualunque ministero appartenano, soggiacere devono al sindacato del municipio tanto per gli affari che al municipio stesso si riferiscono, quanto per quelli che concernono i cittadini nel municipio ascritti e dei quali l'autorità municipale è l'ingenita tutrice.

Democratica sia la forma degli ordinamenti municipali, la storia e la presente civiltà questo esigono, democratica però, non demagogica. Non caste, non privilegi, ma libera associazione e leggi per tutti egualmente provvidenti. A ciascuno sia sempre possibile lo attingere col lavoro, coll'educazione, e colla sapienza qualunque onesta condizione sociale. Più ancora della eguaglianza politica signoreggi nei municipii la fratellanza, frutto della carità, ed i diritti ed i doveri dei cittadini siano graduati secondo le attitudini personali e le prestazioni sociali. Studiando l'antico diritto municipale italiano, apprendiamo che la famiglia « il Fuoco » era il fondamento del municipio repubblicano di ordinata, morale e permanente democrazia; che larghi, numerosi e liberi erano i collegi deliberativi, e riservato alla universalità del popolo congregato al suono della maggiore campana il giudicare dei supremi affari; che a pochi amministratori assoggettati a sindacato si delegava il potere esecutivo, sempre disgiunto dal giudiziario, sia criminale, sia civile; che a brevi pericoli si rinnovavano per elezione tutti gli uffici municipali e rare sempre le rielezioni; cosicchè niuno aveva per mestiere o per privilegio il servire la patria, onorato ed ambito dovere di carità cittadina; che ogni amministrazione di locale autorità era al municipio attribuita, che in appello si ricorreva, sia al convento generale del popolo, sia alla imperiale autorità e che ogni cittadino era responsabile delle private

e delle pubbliche azioni. Non potrebbero alcuni di questi saggi principii di diritto municipale essere, colle dovute modificazioni reclamate dalle mutate circostanze, applicati alla ricostituzione degli odierni municipii in seguito al sistema di discenramento? Nulla vi osta, nè da parte della progredita attuale civiltà, nè da quella della unificazione nazionale, nè da parte della pubblica opinione, nè dalle disposizioni dello Statuto del regno.

In Italia è quasi concorde l'opinione nell'asserire la convenienza di un parziale riordinamento dello Stato, in maniera che vi sia meno accentrata l'autorità. Tutti gli onesti partiti convengono nella massima, divergono poi nei modi e nelle gradazioni tanto da non essersi ancora potuta concertare qualche appropriata proposta che spieghi con precisione le comuni aspirazioni. Perciò non abbiamo peritanza a sottoporre anche noi alla considerazione dei pensanti la formula che giudicammo più prossima alla realtà, e conforme alla condizione passata e presente dell'Italia, formula compresa nella soluzione da noi data del propostoci problema che ci permettiamo di qui riprodurre:

Lo Stato-Nazione Italia risulta dalla unificazione nella Monarchia costituzionale rappresentativa dalla aggregazione di tutti i Municipii repubblicani ed autonomi che compongono il popolo Italiano.

In questo criterio sta lo sviluppo della legge di discentramento amministrativo, di cui si parla e si scrive tanto in Italia, col quale devonsi conseguire notevoli economie all'erario pubblico, ed altre molte in seguito alla semplificazione del congegno dello Stato. Finalmente anche la vita pubblica conseguirà maggiore impulso mercè la compartecipazione agli affari di una numerosa parte del popolo, e la più facile manifestazione del merito individuale.

Ogni ordinamento politico dee essere eseguito con prudente progressione, in modo che nulla si distrugga di esistente senza coincidente riedificazione; quindi non potremmo consigliare un passaggio istantaneo da uno ad altro sistema di governo. Con-

certatisi i più fra i cittadini nei principii ordinativi, sarà ovvio lo stabilire le riforme con successive disposizioni legislative senza causare scosse e nocumento alla ordinata azienda dello Stato, ed al civile progresso.

Tutte le leggi attuali peccano di centralismo, assegnando al ministero della autorità centrale esecutiva gran numero di incarichi, che sarebbero di assoluta spettanza dei municipii, o delle regie autorità istituite presso di essi. La massima del centralismo è inoltre talmente infiltrata nel giudizio dei nostri legislatori, che malgrado il desiderio vivissimo di tutto il popolo per il discentramento amministrativo, nulladimeno anche nelle nuove leggi che si vanno via via statuendo si conserva il medesimo errore. Convenuti nella massima riformatrice, converrebbe ad una ad una ritoccare le leggi esistenti per attribuire ai municipii ed alle regie autorità locali tutti quelli incarichi che non importano direttamente alla generale amministrazione dello Stato, ed eguale sistema seguire in tutte le nuove leggi che saranno in seguito promulgate.

La generale concordia nelle massime direttive è però necessaria assolutamente, perchè altrimenti o non si fa o si fa male, a stento, senza coerenza, con pericolo di dover rifare, e con generale disapprovazione. Tutti i leali cittadini riflettano sul proposito, e cooperino nel persuadere i vari partiti politici che si dicono fedeli all'Italia ed allo Statuto, a non deviare mai dalle vie legali per conseguire qualunque siasi miglioramento della condizione governativa della nazione; perchè l'ottenimento del supremo intento del popolo, la felicità, è inseparabile dalla pace, dalla tranquillità, dalla unione e dal rispetto alle leggi esistenti che ognuno può discutere, ma infrangere non mai.

VIII

Il Credito e le Finanze dello Stato

Art. 25. I regnicoli contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

Art. 30. Nessun tributo può essere imposto o raccolto se non è stato consentito dalla Camera e sanzionato dal Re.

Art. 31. Il debito pubblico è garantito.

Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.

La garanzia del debito pubblico, l'invulnerabilità degli impegni incontrati dallo Stato verso i suoi creditori, e la contribuzione dei regnicoli ai carichi dello Stato in proporzione dei loro averi sono le tre finanziarie disposizioni fondamentali prescritte dallo Statuto, dalle quali non si può per nessun conto derogare. In tutto il resto dispone la legge, la quale sola avvalora gli obblighi speciali incontrati dalla nazione.

Lo Statuto prescrive ancora, che nessun tributo può essere imposto o raccolto se non sia stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re, e quindi per effetto di legge. Ora sorge il dubbio se una legge possa autorizzare la riscossione di un tributo per una serie di anni succedentisi, ovvero se all'uopo annualmente si richieda la statutaria legislativa approvazione. Su ciò tace lo Statuto. Come con legge si stanziavano spese caricanti più successivi futuri bilanci, così sembrerebbe del pari che con legge si possa approvare la riscossione di un tributo anche oltre l'anno corrente. In pratica si adottò un sistema contrario dettato dalla diffidenza dei partiti verso il governo. Realmente un ordinario tributo approvato per legge dovrebbe esser valido finchè con altra legge non fosse annullato. Allora la discussione ed approvazione degli *esercizii provvisorii*, che non è che un'arme in mano di lottanti partiti politici i quali vi sciupano inutilmente molte parole e molto tempo, perderebbe

assai della sua importanza, ed in vero con vantaggio della regolare amministrazione dello Stato. Si è mai pensato alle conseguenze funeste procurate al regolare andamento del governo, se per opera dei poteri legislativi si avesse privato istantaneamente dei mezzi economici per proseguire nelle sue attribuzioni?

Il credito della garanzia del debito pubblico e della inviolabilità degli impegni incontrati dallo Stato si appoggia sulla parola del Re, sulla onestà del governo, e dei collegi legislativi, e sui mezzi economici della nazione. Nè la parola del Re, nè l'onestà del governo (purchè non compromessa da partiti politici) sarà mai per mancare, ma i mezzi economici della nazione potrebbero mancare, qualora un' amministrazione imprevidente, scialacquatrice od azzardosa avvolgesse lo Stato in tanti debiti, quanti dalla ricchezza pubblica non potessero oltre al sopperire ai bisogni della sussistenza del popolo, esser soddisfatti.

Ora lo Stato ha un grave debito consolidato e registrato nel *Gran-Libro*, altro circolante rappresentato dalla carta moneta a corso forzoso, dai Buoni del tesoro e da altri titoli, ed una spesa annuale di circa 1400 milioni di lire destinata a provvedere alle occorrenze dell'amministrazione e della sicurezza nazionale, al pagamento degli interessi dei capitali dovuti ed al saldo delle restituzioni scadute. A ciò sopperiscono i tributi esatti con varii sistemi di imposizioni non tutte correlative all'art. 30 dello Statuto.

Principale intento delle passate amministrazioni fu quello di conseguire il pria deficiente pareggio fra le spese e le entrate, il quale con molti stenti e con molta lode dei vari successivi ministeri fu raggiunto, ma non sempre però attenendosi strettamente al disposto dello Statuto. Il pareggio non deve essere ulteriormente compromesso, ma nel sistema tributario è giuocoforza introdurre quelle riforme che maggiormente valgano a subordinarlo al principio sancito « essere tutti i regnicoli indistintamente obbligati a contribuire ai carichi dello Stato in proporzione dei loro averi. » Al conseguimento di

questa disposizione, che determina la misura del debito dei cittadini in confronto dello Stato, sono tenuti a cooperare senza lotte di partiti tutti coloro, i quali siedono al governo della cosa pubblica, sia come legislatori, sia come esecutori. Altrimenti operando sarebbero rei di offesa giustizia distributiva, e di lesione dello stesso Statuto.

Le rendite dello Stato sono patrimoniali, o compensative, o tributarie.

Patrimoniali sono quelle che derivano dalle rendite delle pubbliche proprietà stabili o mobili. Accrescere onestamente il frutto della sostanza nazionale e non permettere che alcuno regnicolo se ne approfitti a suo speciale vantaggio è ufficio principalissimo degli amministratori dell'erario nazionale.

Compensative sono quelle rendite che si incassano dall'erario quale compenso di speciali servizi resi dallo Stato a singoli cittadini. Tali sono i proventi della posta, dei telegrafi, della amministrazione della giustizia, delle tasse scolastiche, marittime ed altre simili, e di quelle sugli affari in generale. Esse devono essere proporzionate al servizio reso, e conservate entro i limiti dell'equità.

Quelle specialmente derivanti dalle sportule giudiziarie non devono in alcun modo oltrepassare la giusta misura, inquantochè uno dei principali doveri di ogni civile governo è quello di fare giustizia pronta, comoda, ed a *buon mercato*.

Le rendite tributarie si distinguono in dirette ed indirette. Quelle proporzionali agli averi ed alle rendite dei regnicoli, queste aggravanti l'uso ed il consumo delle cose. Le cose si usano e si consumano o per necessità, o per utilità o per piacere. Le cose necessarie alla vita siano poco o nulla tassate, perchè impossibile con esse un'equa distribuzione del tributo secondo l'aver di ogni regnicolo; altrimenti operando, il povero risulta sempre preaggravato a sollievo del ricco, e ragionevoli sono i suoi lagni. Quelle utili o dilettevoli all'incontro che non sono di necessario uso e consumo universale, possono dallo Stato equamente essere caricate di un tributo corrispondente alla utilità od al piacere da esse procurato ai singoli regnicoli.

Fra i tributi indiretti si contano i dazi sulle merci importate ed esportate lungo i nostri confini.

Siccome lo Stato è la suprema associazione di tutti i regnicoli intenta a promuovere ogni progresso civile, sia morale, sia intellettuale, sia economico, così senza lesione dello Statuto è in suo potere prescrivere quel sistema daziario che maggiormente coopera ad aumentare la pubblica ricchezza e la attività agricola, industriale e commerciale della nazione, nonchè a conservare relazioni amichevoli cogli altri popoli. La dottrina del libero cambio riconosciuta per assioma della teorica scienza economica, che fece buona prova anche nella pratica sua applicazione, non dovrebbe essere obliata con quelle modificazioni che fossero richieste dalle circostanze peculiari del commercio coll'estero.

Le imposizioni dirette devono essere scompartite su tutti gli averi mobili e stabili dei cittadini, così esigendo lo Statuto. È dubbio se questo intenda per averi la proprietà o la rendita, o entrambi; in pratica è colpita la proprietà colla tassa di trasferimento, e la rendita col tributo delle terre, dei caseggiati e della ricchezza mobile. Sui ruoli e sulle quote di tali tributi varii sono i lagni proferiti da molte parti e credo non senza motivo, specialmente perchè manca un catasto uniforme per tutto lo Stato, e soverchia è la differenza oggi esistente fra i tributi dell'una e dell'altra provincia. Il lavoro per un nuovo generale censimento delle terre e degli edifizii di tutto il regno sarebbe lungo e dispendioso, non però da tergiversare, poichè, compito, potrebbe equamente somministrare all'erario pubblico una annua rendita tributaria di molte decine di milioni maggiore dell'odierna; da compensare, coll'aumento di un anno solo, tutta la spesa all'uopo occorsa antecedentemente. A questa operazione si fa vivo contrasto da molti deputati di quelle provincie che ora, a confronto delle altre, con lesione della giustizia distributiva, sono meno aggravate, i quali così pospongono l'interesse di tutta l'Italia a quello speciale del proprio paese, dimentichi di essere non di questo solo, ma dell'intera nazione rappresentanti.

Nella esazione dei carichi dello Stato si dee usare metodo non apportante ai contribuenti onere maggiore dell'attribuito a favore dell'erario pubblico, nè arrecante loro molestie, perdita di tempo od angherie. Inoltre il sistema finanziario dee essere organato in modo da risultare economico, di sicura e pronta esazione, e tale da non portare turbamento al progresso della pubblica sicurezza e della attività nazionale.

Fra le varie rendite dello Stato una è in Italia, la quale non può essere classificata nei tre accennati ordini di tributi. Questa è quella derivante dal *Lotto*. Gl'Italiani azzardano in questo giuoco immorale più di ottanta milioni di lire all'anno, delle quali lo Stato gualagna circa il 40 per cento mediante un congegno di numeri che sarebbe qualificato per truffa se usato da privati. Se il *Lotto* è un male necessario, si tolleri provvisoriamente, ma si studi frattanto il modo per farlo cessare al più presto, educando il popolo al lavoro, all'onesto guadagno ed al provvido risparmio; e diminuendo progressivamente la frequenza e la molteplicità dei giuochi, e con ciò l'incitamento ad affidarsi a vincite azzardose ed improbabili.

La Regia dei Tabacchi è altra imposta che merita studio e riforma.

Il consumo del tabacco non è necessario, può quindi essere colpito da tributo, ma il tributo non deve impedire con danno dell'economia nazionale la libera produzione del genere, per la quale l'Italia possiede quanto la Spagna, la Grecia, e l'Ungheria ogni favorevole disposizione.

Fu improvvido consiglio l'assumere, ad imitazione di altri Stati europei, mutui di un capitale nominale maggiore dell'effettivo ricevuto, e ciò per mantenere invariato al 5 % il Debito Pubblico. Sarebbe stato più provvido e morale lo stipulare quell'interesse qualunque, che le circostanze peculiari nostre ed il mercato del danaro richiedevano al tempo della contrattazione, ma esigere intero l'importo capitale. Se così fosse stato fatto, assai minore sarebbe ora la somma complessiva del debito, e migliorate le condizioni economiche della nazione, e del commercio monetario, ovvio il ritrovare a più basso interesse nuovi

sovventori per saldare i vecchi, risparmiando così annualmente non piccola somma al pubblico erario. Tale dispendioso errore non dovrebbe essere ulteriormente commesso all'occorrenza di nuovi prestiti dello Stato.

Il corso forzoso delle *Note di Banco* muove giustamente l'agnone generale. L'amministrazione dello Stato, se vuole essere ubbidiente allo Statuto, dovrà non indugiare a trovar modo di rimettere in circolazione la moneta metallica togliendo alla carta l'obbligatorietà; e frattanto procurare almeno che il disaggio non ecceda e non oscilli soverchiamente. Una delle cause, per cui il valore della carta è soggetto ai capricci della piazza di Parigi, sta nella provvista di circa ottanta milioni di valuta metallica che lo Stato deve annualmente fare all'estero per pagare i *coupons* della sua rendita pure all'estero dovuta; operazione che gli costa in media dagli otto ai dieci milioni all'anno, e della quale gli ingordi banchieri speculatori approfittano per tenere alto il disaggio. Se invece l'Erario assumesse un nuovo debito in valuta metallica di ottanta milioni all'anno per tre anni di seguito al 6 % restituibile a tempo determinato, e col ricavato pagasse gli interessi all'estero dovuti, senza far cambio della carta a corso forzoso, e di questa ammortizzasse una somma pari a quella dell'imprestito incontrato, alla fine del triennio avrebbe spesi circa 29 milioni d'interessi, ma avrebbe economizzato da 24 a 30 di disaggi, ed estinto con piccolo sacrificio 240 milioni di note di banco a corso forzoso, e sostenuto di queste il credito. Passati i tre anni, coll'ordinario incremento delle rendite erariali e col risparmio sui cambi successivi potrebbero facilmente supplire agli interessi scaduti sul mutuo dei 240 milioni ed alle garantite rate di restituzione. Passato il triennio, invece che 1060 milioni di valuta cartacea a corso forzoso, non ne resterebbero in circolazione che 760 milioni.

È assioma economico che il prezzo delle cose aumenti in ragione diretta della scarsezza e della ricerca delle stesse, ed in ragione inversa dell'abbondanza e della offerta. In proporzione quindi che diminuirà la somma della valuta cartacea, ed aumenterà quella della valuta metallica circolante, sarà più

ricercata la prima e meno la seconda, e quindi minore il disaggio dell'una e l'aggio dell'altra; al conseguimento del quale intento devesi primieramente rivolgere lo studio e l'opera degli economisti e finanzieri italiani.

Ora in Italia circolano circa 1600 milioni di carte monetate di varia provenienza, delle quali circa 1000 milioni a corso obbligatorio e la rimanenza a corso più o meno legale. Il primo provvedimento da adottarsi sarebbe di proibire a qualunque banca l'emissione di note al portatore non convertibili a vista in valuta metallica; così andrebbe a cessare la circolazione di tutte quelle note a corso legale o fiduciario che nelle transazioni fra cittadini si confondono spesso con quelle a corso forzoso, e la massa totale diminuirebbe di 600 milioni di lire che cogli altri 240 milioni sopra contemplati si ridurrebbe a meno della metà della somma ora circolante.

Altro provvedimento in pari tempo necessario sarebbe quello di accordare validità legale a qualunque convenzione stipulata in valuta metallica; mezzo il più sicuro per fare affluire dall'estero in Italia forti somme in oro od argento in sostituzione della ritirata carta-moneta.

Niente di peggio per l'erario pubblico dell'essere obbligato a dipendere da potenze finanziarie individuali o collettive. A nostro danno più volte ne provammo i tristi effetti. Ora che lo Stato è consolidato ed ordinato, si cerchino i mezzi opportuni per svincolarsi totalmente da ogni dannosa clientela finanziaria; nè sia dato retta a quelle suggestioni interessate, le quali, col pretesto di sostenere speciosi principii economici, tentano ricondurre lo Stato sotto le forche caudine della privata speculazione.

Più forse del Lotto sono dannose alla pubblica moralità ed alla nazionale economia quelle *Borse*, nelle quali non si fa che speculare sui fondi pubblici per lo più non posseduti, usando ogni artificio lecito ed illecito per alzarne od abbassarne il corso, messo in non cale ogni onesto riguardo, col solo pensiero — presto arricchire o bruciarsi la cervella, se fallita la speculazione. — Tali bische di nuovo genere sono quelle che giornalmente fissano il valore della rendita pubblica con danno

dell'onesto e tranquillo cittadino, che la conserva per goderne l'interesse, o per alienarla secondo l'occorrenza dei suoi affari. Credo che se tutte le Borse, ove non si fanno che simili affari, potessero essere chiuse, o almeno proibiti severamente i contratti aleatorii, il valore del debito pubblico e degli altri titoli affini aumenterebbe per la maggiore fermezza dei reali detentori, e per la seria ricerca superante l'offerta.

Fu necessità del momento assumere l'obbligo di pagare in piazze estere gl'interessi dei propri debiti: condizione da escludersi in ogni futura operazione finanziaria che fossimo per stipulare. Se gl'Italiani fossero tutti animati da vero spirito patriottico, ed impiegassero i loro risparmi nelle proprie obbligazioni di Stato anzichè nelle turche, nelle egiziane, ed in altre simili, credo che tutto il debito pubblico, od almeno la massima parte, potrebbe collocarsi nell'interno con maggior credito dello stesso, e con maggior sicurezza per i detentori.

Finalmente dee esser posto un valido freno a comuni e provincie nell'incontrare debiti ingenti con quelle onerose condizioni, di cui si leggono di continuo nelle quarte pagine dei giornali gli annunci; condizioni che non favoriscono altri fuorchè gli usurai, gli speculatori ed i faccendieri. Siano a comuni ed a provincie per intanto e sino a che il credito economico della nazione non siasi consolidato su basi robuste, proibite tutte le costruzioni ed imprese improduttive e di solo capriccio o di lusso, quando non abbiano disponibili i mezzi all'uopo necessari senza incontrar debiti o preaggravare i contribuenti. Per quelle veramente utili e necessarie, le Casse di risparmio, quella dei depositi e prestiti, le banche mutue ed altre provvidamente amministrate anticipino gli occorrenti capitali a modico interesse ed equi patti. A questo fine sarebbe eziandio opportuno l'istituire in ogni provincia un'amministrazione centrale dei luoghi pii ivi esistenti, la quale senza vincoli di tempo e di modi promovesse liberamente e pubblicamente la vendita di tutte quelle proprietà stabili delle manimorte, il cui uso non fosse dedicato ad uno speciale scopo di beneficenza, e la cui rendita fosse sproporzionata al loro valore o che abbisognassero

di dispendio ed innovazioni per divenire fruttifere. Allora coi risultanti capitali disponibili potrebbe essere istituita in ogni provincia una cassa destinata a sovvenire colle dovute cautele l'esecuzione di quelle opere pubbliche o private, le quali, procurando lavoro, promuovono realmente l'incremento del bene essere popolare. Accentrata l'amministrazione, e quindi resa più economica, nonchè eseguita la vendita degli stabili e convertito il valore di questi in capitali investiti entro la provincia, anche i luoghi pii conseguirebbero certamente un notevole guadagno collo aumento della rendita depurata dei loro averi.

Chi governa l'erario pubblico usi prudente economia nelle spese, ma non sia spilorcio; rimunerì convenientemente chi serve lo Stato, e sia attento per non essere ingannato o derubato. La massima probità ed avvedutezza sia richiesta negli impiegati che amministrano la sostanza dello Stato, nè si transiga intorno a questi requisiti o si lascino impuniti i trascorsi. Guai se gli amministratori centrali delle finanze per ragione qualunque si mostrano parziali verso chicchessia! essi non devono usare protezioni nè indulgenze con nessuno; la giustizia, l'esecuzione della legge e l'utile dello Stato siano per loro le norme imprescrittibili da eseguirsi sempre. I partiti politici che fanno opposizione sistematica e personale al governo in affari finanziari, danno sempre sospetto d'essere mossi non dal bene pubblico, ma da privato interesse, e, se non privato, almeno dal comunale, provinciale o regionale.

IX

La Difesa Nazionale

Art. 5. Il Re comanda le forze di terra e di mare.

Art. 75. La leva militare è regolata dalla legge.

Art. 76. È istituita una milizia comunale sopra basi fissate dalla legge.

Art. 24. Tutti i regnicoli sono egualmente ammissibili alle cariche militari.

Il Re comanda tutte le forze nazionali di terra e di mare, alle Camere non appartiene che concorrere colla loro approvazione legislativa a regolare la leva militare ed a stabilire le spese necessarie alla sussistenza dell'esercito e della flotta. In quanto alla organizzazione dell'esercito stesso, ogni attribuzione è concentrata nel Re che lo comanda. Siccome ogni rinnovamento dell'organismo militare esige molto tempo e molta spesa, così è da procedere in ciò con molta cautela affine di non paralizzare le forze dello Stato durante il periodo di transizione. Questa massima è da inculcarsi ai nuovi ministri della guerra e della marina sempre troppo facili a riformare l'opera dei loro antecessori. È in arbitrio del Re unire il comando e l'amministrazione dell'esercito sotto la direzione di un solo ministro, o scindere l'una dall'altro con separati organi esecutivi. Le presenti relazioni internazionali vogliono pur troppo la conservazione d'ingenti forze guerresche; perciò il sistema di obbligare al servizio militare per un tempo determinato tutti i regnicoli atti a portare le armi è necessario ed insieme il più giusto, come quello che equipara tutti i cittadini a prestarsi al più nobile e più pericoloso ufficio nazionale e questo circoscrive entro i limiti più ristretti.

Lo Statuto (che non fa parola di guardia nazionale) prescrive, oltre allo esercito stanziale, la istituzione di una milizia comunale sopra basi fissate dalla legge. A questa dovrebbero appartenere tutti gli individui sino al compimento di una prestabilita età, che cessarono di far parte dell'esercito, e quelli che, appartenendovi, sono temporaneamente esentati dal servizio attivo. La milizia comunale dovrebbe sempre cooperare alla tutela ed alla difesa della sicurezza delle persone e delle proprietà, nonchè alla esecuzione delle leggi, ricercata dalla autorità, cui è principalmente affidato questo ufficio. A tal fine sia provvista di buone armi, organata per comuni, distretti e provincie, esercitata, disciplinata ed ispezionata, nonchè tenuta a portare sempre un distintivo. Così avremo la nazione armata.

L'esercito e la flotta, il cui onore è onore nazionale, sempre ubbidienti al Re, allo Statuto ed alle leggi che giurano di

difendere contro esterni ed interni nemici, non possono nè devono essere invasi da partigianerie politiche, e coloro, i quali vi tentassero seduzioni ai propri fini particolari, meritano severe punizioni. Militi e marinai devonsi mantenere rigorosamente disciplinati, essere istruiti e validamente armati, e trattati con rispetto come si conviene a cittadini chiamati alla difesa della nazione e della civiltà. Pel loro mantenimento si usi economia, ma senza avarizia, ed abbiassi ben fisso in mente, che un esercito anche potente per numero non corrisponde allo scopo, quando non sia in ogni sua parte compiuto anche negli accessori.

L'esercito è altresì potente mezzo di educazione. Nel giovare, per tre anni arruolato, che si assuefece alla disciplina, alla morigeratezza ed all'ubbidienza, si sviluppa il punto d'onore e l'abitudine all'ordine, alla pulitezza ed a quel contegno marziale che tanto ingentilisce l'individuo. Il coscritto apprende a leggere ed a scrivere se prima era analfabeta, e più ampie cognizioni, se prima gli erano famigliari quelle rudimentali nozioni. Altro vantaggio procurato dall'esercito è la promiscuità dei militi di varie regioni italiane, i quali con questo mezzo si conoscono, si affratellano, e col frequente cangiare di guarnigione visitano varie contrade della nostra penisola e si trovano a contatto con altra gente che non sia quella del paese natio.

Il Re comanda l'esercito, è sua prerogativa nominare tutti gli ufficiali, il cui avanzamento sarà da lui accordato con sistema prestabilito, senza favoritismo di classi sociali, come prescrive lo Statuto, solo premiando meriti personali o più lunghi servizi. Il codice militare approvato con legge stabilirà le disposizioni disciplinari proprie dell'esercito e della marina, ed i diritti ed i doveri dei cittadini iscritti nei ruoli dell'uno e dell'altro. Con rigore si dee sorvegliare, affinchè fra i militi, tanto semplici quanto graduati, non pullolino partiti politici, e se come cittadini hanno diritto al rispetto alle proprie individuali opinioni, come militari non devono fare propagande partigiane od aderire ad associazioni di tal natura; ma attenersi lealmente al prestato giuramento.

Ai militari tutti, sia della bassa forza, sia della ufficialità, i quali abbiano bene servito, e non possano per circostanze loro proprie, o per ferma compita, rimanere ulteriormente nell'esercito, deve essere accordata la preferenza per assumere altri impieghi pubblici, sia dello Stato, sia delle provincie, sia dei comuni, corrispondenti al loro grado ed alle loro attitudini. È questo premio dovuto ai loro buoni diportamenti ed alla parte che presero anteriormente al servizio della nazione. Disposizione altresì economica, perchè diminuisce l'aggravio delle pensioni.

Quanto esponemmo per l'esercito sia detto anche per la marina reale. Soggiungeremo per questa, che siccome i nostri mezzi economici non ci permettono procurarcela tale da emulare quelle più potenti delle nazioni molto della nostra più ricche, così converrà limitarsi ad averla consentanea alle nostre relazioni internazionali, senza eccitare la gelosia o la diffidenza di chi è in mare di noi molto più formidabile. Intanto basterà provvedere alla difesa eventuale delle nostre coste ed alla protezione dei commerci e dei cittadini nostri all'estero. Però accolga sempre tutti quei perfezionamenti che la scienza e l'arte nautica additano alle costruzioni ed ai servizi navali, affinchè non sia mai inferiore alle flotte altrui di pari forza della nostra, e questa sia sempre ambita alleata anche dalle maggiori.

Dell'esercito fa parte l'arma benemerita dei Carabinieri, i quali pel faticoso e solerte continuo servizio, e pel frequente spreco della propria vita a tutela della società, godono il plauso dell'intera nazione. Se il presente loro numero non fosse sufficiente alla compiuta conservazione dell'ordine pubblico, ed alla salvaguardia delle persone e delle proprietà, si aumenti senza riguardo a spesa maggiore, perchè i contribuenti non muoveranno lagno.

La fornitura degli oggetti necessari all'esercito ed alla marina, dei quali il valore ascende ogni anno a molte e molte decine di milioni, dovrebbe essere fatta tutta dalla industria nazionale, la quale ne ritrarrebbe lavoro e guadagno. A questo scopo devono rivolgersi le cure di coloro, i quali presiedono alla

amministrazione di questo titolo delle spese pubbliche procurando eziandio che a sostituzione delle straniere si erigano manifatture italiane per quegli oggetti che sino ora fra noi non si confezionarono.

All'epoca nostra più non basta che l'esercito sia composto di militi coraggiosi, subordinati e tolleranti, fa mestieri altresì che tutti secondo il loro grado, e gli ufficiali specialmente, tanto superiori quanto inferiori, sianò bene istruiti nell'arte della guerra ed in tutte quelle scientifiche e pratiche nozioni che con essa hanno attinenza. Perciò il governo deve provvedere a tutti quegli istituti di istruzione militare, i quali sono destinati a porgere quelle cognizioni che presentemente nei militi si esigono.

X

L' Istruzione Pubblica

Lo Statuto non contempla la pubblica istruzione. Questo coefficiente del progresso sociale dee essere organato da leggi.

Molto si parla e si esagera dell'ignoranza degli Italiani dai partiti politici in cerca di popolarità; a rimedio si propose e si decretò l'istruzione elementare obbligatoria. Rimedio utile se opportunamente applicato senza ledere la libertà domestica e la paterna autorità, e quando l'istruzione legale sia conforme alle massime ed alle credenze del popolo. Il codice civile imponga a tutti i genitori e tutori l'obbligo di fare istruire i figli o pupilli a seconda della loro condizione sociale, infliggendo congrue pene ai trascurati colposi. A questo scopo tutti i giovani, raggiunta una determinata età, siano assoggettati ad esame, e per gli analfabeti od ignoranti siano resi responsabili genitori e tutori, e si provveda a spese di questi alla supienza della mancata istruzione. A tal fine la legge potrebbe altresì disporre che in ogni comune siano eletti uno o più Probi-

viri, i quali debbano sorvegliare, affinchè ai figli o pupilli sia procurata da chi vi è tenuto, istruzione consentanea alla loro condizione sociale, ed inoltre ammonire i ritrosi e denunziare alla autorità tutoria i neghittosi.

La scuola dee essere, non scuola di partiti politici o filosofici, ma bensì educativa, eminentemente morale, rispettosa alle istituzioni statutarie della nazione ed alla fede religiosa dei frequentatori, senza farsi mai polemizzatrice, od strumento a proselitismo.

La scuola dee essere o gratuita o di poca spesa, ne colla scuola devono speculare i cumuni, le provincie e lo Stato.

Gratuite specialmente siano le scuole elementari, perchè accessibili a tutta la nazione indistintamente. Affinchè siano tali, vi si insegnino solo quelle fondamentali nozioni che sono necessarie a ciascuno, cioè del leggere, dello scrivere, dei rudimenti della grammatica e dell'aritmetica e dei precetti elementari del ben vivere sociale e della morale. Vi sia conservata l'istruzione religiosa conforme alla fede della maggioranza dei frequentatori, obbligatoria per i discepoli a seconda del desiderio dei genitori o della autorità tutoria, e quando fra gli scolari vi fosse numero proporzionalmente notevole di giovani d'altre confessioni religiose, sia provveduto anche per essi.

Chi vuole apprendere più di quanto insegnano le scuole elementari, contribuisca equamente alla spesa del più ampio insegnamento compartito dalle scuole medie e superiori istituite secondo i bisogni della nazione ed i postulati del progresso scientifico, letterario ed artistico dell'epoca nostra.

Per viver bene, conviene lavorare e bene, nè bene si lavora se non si sa bene lavorare, e per sapere bene lavorare è necessario studiare bene quel tanto che occorre al mestiere che ognuno si propone di esercitare. Perciò le scuole pubbliche di varie classi porgano ai varii ordini di cittadini quegli insegnamenti che sono necessari affinchè ogni regnicolo possa eseguire bene quel lavoro, al quale si dedica, nè si esiga da alcuno studii superiori a quelli che gli fanno di mestiere per conse-

guire il suo scopo. Il progresso sociale esige non tanto sommi scienziati o letterati, quanto buon numero di cittadini abili ad eseguire bene i diversi uffici, cui si sono applicati. Per coloro poi, i quali, essendo d'ingegno prestante, e di tenace proposito, bramano penetrare più addentro nei misteri dello scibile universale, e cooperare al progressivo più ampio accertamento della verità, e farsi dotti maestri ad altri studiosi, sia pure per cura dello Stato istituita una centrale Università dove ogni scienza, ogni letteratura ed ogni arte trovi valenti interpreti fra i più preclari professori, siano nazionali od esteri.

La scuola non deve essere infeudata nè a ministeri nè a partiti politici; l'istruzione, purchè ubbidiente allo Statuto ed alle leggi, dee avere libera azione ed essere ordinata con stabilità e modificata all'occorrenza con ponderazione e con senno per opera d'un supremo consiglio scientifico, letterario ed artistico il quale sussista in forza di una legge, non possa per decreto essere modificato, e sia non consulente, ma deliberante.

La condizione dei maestri, dei professori e delle altre dotte persone destinate alla ispezione ed alla sorveglianza delle scuole, dee essere fissata con legge per non esporla a dover subire arbitrii ministeriali. Nomine, promozioni, traslocamenti, disponibilità, aspettative, revoche, dimissioni e pensioni siano dipendenti da disposizioni legali, e degli errori dei falli e delle inettitudini sia giudicato da giudici imparziali ed indipendenti.

Gli emolumenti siano corrispondenti al merito, alla fatica ed alla responsabilità dei docenti, nè si creda poter avere brave persone pagandole male. Economizzare da questa parte sarebbe stoltezza, piuttosto non si sprechi il pubblico danaro in nuove istituzioni ed in nuove cattedre, finchè non ne sia accertata la pubblica utilità e convenienza.

Di somma importanza sono i regolamenti organici e disciplinari degli istituti di istruzione; da essi dipende in buona parte il profitto morale ed intellettuale degli scolari. Fra maestri e scolari, e fra gli stessi scolari dee conservarsi stretta relazione di stima e d'amicizia e tale che non cessi al compimento del corso scolastico, ma perduri anche dopo. Quello

spirito di corpo che tanto giova alla vita del soldato, è pure utilissimo alla vita dello studente. Esso dee essere promosso in modo da eccitare alla emulazione senza invidia, e da ingentilire l'animo ed i costumi. Si distribuiscano le varie materie di studio d'ogni anno in maniera che professori e scolari siano convenientemente occupati, affinchè non si abbandonino all'ozio, ma in pari tempo non si sopraccarichino con soverchia applicazione, perchè allora poco sarebbe il frutto. Senza pedanteria si dee procurare che nella gioventù studiosa si conservi vivo l'amore allo studio ed intenso quello alla patria ed alle attuali sue istituzioni. Si sorvegli, affinchè fra la scolaresca non si diffondano teoriche aspirazioni a folli utopie politiche che riscaldano le menti giovanili e compromettono il futuro regolare progresso del benessere della nazione.

Le relazioni reciproche dei vari istituti di pubblica istruzione, e quelle di questi colla autorità centrale dello Stato siano regolate in modo, che, concesso a ciascuno il conveniente grado di autonomia, resti inalterato il fondamento dell'unità di sistema e di procedimento.

Essendo ogni cittadino, raggiunti i venti anni, tenuto di prestarsi al servizio militare, non sarebbe forse inopportuno istruire nelle discipline militari i giovani che frequentano le scuole con esercizi appropriati alle differenti età; in modo che, arruolati nell'esercito, non avessero ulteriore bisogno di penosa istruzione, e presentandoci la necessità, potessero immediatamente accorrere alla difesa della patria.

Gli istituti provinciali e comunali seguano le norme legali degli istituti nazionali e siano direttamente subordinati, oltre alle proprie, anche alle regie autorità. Ad ogni cittadino è libero l'insegnare; però chi esercita la professione di maestro sia tenuto a procurarsi al paro del medico, dell'avvocato e dell'ingegnere un diploma che a questa l'autorizzi. Gli istituti privati di educazione ed istruzione siano soggetti ad attenta sorveglianza da parte delle autorità dello Stato, affinchè non vi si insegnino dottrine contrarie alla morale ed alle istituzioni nazionali, e quando vogliono essere equiparati alle scuole pubbli-

che, debbano sottomettersi per intero ai regolamenti per queste decretati.

Molto si operò negli ultimi decorsi anni per la pubblica istruzione, ma forse pel troppo frequente mutamento di ministri, e pel soverchio arbitrio a loro concesso, non sempre con conseguente proposito e invece con troppe alterazioni nei regolamenti e nei sistemi. A paragone d'altre nazioni siamo ancora in deficienza colla pubblica istruzione; speriamo che l'incamminato progresso non si arresti, ma proceda invece via più ampliandosi e fruttificando, sia compiendo e perfezionando le scuole, sia accogliendovi stuolo via via più numeroso di frequentatori studiosi.

XI

La Ricchezza Pubblica

Conservare, accumulare ed equamente distribuire la complessiva ricchezza della nazione è ufficio principalissimo di chi governa lo Stato. Ciò non forma oggetto dello Statuto, ma sibbene è ufficio dei due ministeri delle pubbliche costruzioni e dell'agricoltura, industria e commercio, ai quali è in prevalente modo affidato il progresso economico dell'Italia.

La massima parte delle opere pubbliche si costruiscono, oltrechè a difesa d'Italia, allo scopo di albergare la milizia, di collocare le magistrature e le altre cariche dello Stato, di custodire i rei, di aumentare la produzione agricola ed industriale, di promuovere i commerci interni ed esterni, di agevolare la circolazione delle persone e delle cose, di erigere istituti di istruzione e di educazione, e di procacciare, con altre costruzioni indicate dal pubblico desiderio, lavoro a quella classe di renicoli, per i quali lavorare è vivere.

Lo Stato non deve imprendere lavori improduttivi, cioè tali che, eseguiti, non aumentino direttamente od indirettamente,

prima o poi, in ragione del costo, la ricchezza nazionale, o non siano necessari alla propria amministrazione. Parimente non deve iniziare maggiore quantità di opere di quelle che possono da lui essere pagate senza apportare imbarazzi al suo erario, ed essere eseguite dal lavoro nazionale esuberante l'impiego fattone dai cittadini del regno. I lavori pubblici dovrebbero essere eziandio distribuiti, in quanto fosse possibile, in modo, che quelli compiti entro breve periodo d'anni procurassero nel loro complesso a tutte le provincie del regno un utile proporzionato alla loro importanza ed alla concorrenza alle spese. Sia il ministero parco in promettere pubblici lavori, affinchè non ecciti infondate speranze, nè prometta a scopi di partito politico, e di mendicata popolarità. I lavori pubblici dello Stato siano coordinati ai lavori pubblici provinciali e comunali; la legge indichi con chiara esattezza quali categorie di lavori stiano a carico in tutto od in parte, sia dell'erario nazionale, sia del provinciale o comunale, e ciò per ovviare dannose tergiversazioni, ed erronei giudicati.

Si studino e si esaminino bene i lavori pubblici prima d'incominciarli, e siano eseguiti con solidità, appropriati allo scopo di loro destinazione, colla dovuta economia e decenza, senza spese capricciose di lusso ornamentale o di superflue aggiunte, nè si ritardino quelli richiesti da pronti restauri. In quanto i mezzi manuali ed industriali del nostro popolo il consentano, non si ricorra a dispendiosi aiuti stranieri pel compimento delle costruzioni nazionali; la nazione ha obbligo d'incoraggiare il lavoro e l'industria di sè stessa spendendo i propri danari in prodotti suoi anzichè in altrui.

Per lo passato si udirono, non senza fondamento, gravi lagni intorno alla cattiva riuscita, ed alla esorbitante spesa di molti lavori pubblici. Bravi ed onesti ingegneri, e bravi ed onesti esecutori, scelti con imparzialità, e non per protezione o per esigenze di partito, sono necessari, affinchè le opere siano eseguite a dovere e con risparmio. Quelli devono essere ben pagati, questi conseguire un giusto compenso delle loro prestazioni: si prevengano e si puniscano poi gli inganni, le frodi, le truffe e

tutte quelle arti disoneste, che pur troppo frequentemente si adoperano da chi vuole arricchirsi a spese altrui e specialmente a danno del pubblico erario.

Dacchè l'Italia risorse ad unità di nazione molto si operò dallo Stato, specialmente nelle ferrovie, ma molto ancora rimane da farsi, sia nei mezzi di comunicazione, sia nell'adattamento dei porti, sia nell'arginazione dei fiumi, sia nella coltivazione dei terreni. L'agro romano specialmente merita l'attenzione e la cura di tutta l'Italia. Roma non è dei soli Romani, è di tutta la nazione; nè Roma sarà mai stabile capitale degna del popolo italiano, finchè giace immersa in un deserto. Come l'Italia è il giardino d'Europa, così la provincia di Roma diverrà il giardino d'Italia per opera dell'attività e dei capitali della stessa città, se il concorso dello Stato darà impulso al moto restauratore. Le somme che l'erario pubblico in ciò spenderà, non saranno perdute, perchè la campagna di Roma abitata e coltivata risarcirà generosamente coi tributi corrisposti le fatte anticipezioni.

Il ministero d'agricoltura, industria e commercio è propriamente il ministero della economia politica della nazione. Incombe ad esso provvedere, con tutti i mezzi concessi dalle leggi all'autorità dello Stato, sia allo incremento della produzione nazionale, sia al congruo accrescimento dell'uso popolare delle cose, sia alla diffusione ed agevolezza dei commerci interni ed esterni, sia alla utile applicazione del lavoro, sia insomma alla conservazione e moltiplicazione della nazionale ricchezza; inoltre istruire, incoraggiare e con saggi e provvidi regolamenti proteggere l'opera dei regnicoli, e sussidiarla col procurarle capitali a buon mercato, ovvio impiego delle forze naturali, e facili vendite e compre. Le leggi ed i regolamenti, senza vincolare la libertà individuale e la concorrenza, impediscano per quanto sia possibile i monopoli e tutte quelle leghe o società, le quali tendono ad arricchire sè stesse sulle altrui miserie.

Grave è la questione che si agita presentemente fra gli economisti intorno alla ingerenza dello Stato nel movimento economico della nazione, e come al solito, le opposte estreme

opinioni si appoggiano su speciose contrarie dottrine teoretiche. Gli uni sostengono che lo Stato quale suprema associazione di tutti i cittadini debba costituirsi direttore capo d'ogni attività produttiva, e quasi gerente responsabile del lavoro e degli interessi di tutti i regnicoli. Gli altri invece pretendono che lo Stato non debba avere alcuna attribuzione per intervenire nel libero sviluppo della attività individuale, e che il suo ufficio si limiti alla tutela del diritto e della morale, autorizzato unicamente ad usare della sua azione economica là dove è assolutamente impotente l'azione privata. Dottrine ambo inapplicabili nella pratica. La verità dell'antico proverbio — I beati tennero la via di mezzo — è continuamente dimostrata dalla convenienza della sua pratica applicazione all'economia di Stato.

Quindi, non secondo astratte teorie, ma secondo il reale bisogno delle attuali circostanze, si provveda con saggi ordinamenti alla esazione dei dazii, alla costruzione ed all'esercizio delle ferrovie, dei telegrafi e delle strade pubbliche in genere; alla tutela delle acque e dei boschi; alla coltivazione delle terre ed all'allevamento dei bestiami; alla istituzione di casse di credito, di soccorso, di risparmio e simili: all'uso della caccia, della pesca, delle miniere e delle saline; al lavoro negli arsenali e negli altri opificii necessari alla pubblica amministrazione; alla navigazione, e finalmente alla amministrazione degli esistenti monopoli dello Stato che essere dovrebbero i primi a scomparir dai pubblici bilanci.

Colle questioni economiche sono sempre congiunte questioni morali, le quali devonsi costantemente considerare da chi dirige il ministero della pubblica economia, ed avere in ogni caso la prevalenza. La carità è il legame del mondo morale come il magnetismo e l'elettricità il sono del fisico. L'umanità occupata di soli interessi si fa necessariamente egoista, e l'egoismo è la negazione d'ogni virtù e il fomite d'ogni vizio. Il progresso sociale senza la carità è fallace e seco porta il germe del decadimento, quindi il governo nelle questioni economiche prenda sempre a calcolo anche i dettati della carità. La na-

zione non sarà morale sino a tanto che lo Stato non dia esempio di severa moralità colle leggi, coi regolamenti e colla esatta osservanza di quelli e di questi, senza lasciarsi fuorviare da secondi fini e da fazioni partigiane. Le questioni economiche non devono degenerare in questioni di partiti politici e di rivalità personali; coloro, i quali postergano i grandi interessi nazionali agli interessi di parte o di persone, tradiscono la patria. Fra costoro sono da annoverarsi specialmente quelli, i quali fanno continua opposizione ad ottimi amministratori delle cose pubbliche a solo fine di balzarli dai seggi e sostituirvi se stessi od i propri amici, oppure quelli altri che per ingraziarsi il popolo, lo lusingano con inattendibili riforme e riparazioni promettenti universale agiatezza. La gente savia ed avveduta diffida di tutti coloro che altro movente realmente non seguono fuorchè la propria sete di guadagno e di potere.

Non illudiamoci: in Italia il malessere economico è generale e specialmente preme sulle classi meno abbienti e che vivono col prodotto del lavoro manuale. Però ancora fra noi non si manifestarono in larghe proporzioni quei sintomi inquietanti di gravi commozioni che impensierirono altre nazioni, e ciò è dovuto al non essere ancora infranti tutti i vincoli di carità che collegano i poveri coi ricchi. L'inchiesta industriale svelò molti inconvenienti da togliere e molte abitudini da riformare: l'inchiesta agricola, per legge decretata, e coscenziosamente e con avvedutezza eseguita, ben altro e di maggiore importanza indicherà allo studio del governo e delle nostre autorità legislative, perchè il nostro popolo consiste nella massima parte di agricoltori. Non è quì il luogo per trattare ampiamente questo argomento; ricorderò solo che l'Italia per la sua fisica costituzione e per le relazioni con cui è naturalmente in relazione cogli altri popoli, dee essere prima agricola, poscia commerciante ed indi industriale, che dee essere industriale di concerto colla sua agricoltura e coi suoi commerci; che chi lavora deve conseguire i mezzi non solo per vivere senza stenti secondo la sua condizione, ma altresì per fare qualche risparmio che migliori la sorte sua e della sua famiglia, e finalmente che le relazioni fra

il capitale ed il lavoro non devono poggiare unicamente sull'interesse, ma altresì sulla carità, cioè sul vincolo di mutua benevolenza personale e familiare fra gli interessati. Aggiungerò ancora che non esiste vera carità e moralità senza fede religiosa, e che il più gran male che un governo possa fare al suo popolo si è lo spegnere il sentimento delle aspirazioni spirituali per deificare la materia.

Errano coloro, i quali giudicano di poca importanza l'ufficio del ministero d'agricoltura, industria e commercio, e perciò propongono di sopprimerlo. Chi consideri che in lui si raccolgono tutte le fila della ampia tessitura della economia politica nazionale, di leggieri si persuaderà del contrario. Però, affinchè la sua azione risulti realmente di somma efficacia, abbisogna del concorso attivo e benevolo dei cittadini, imperciocchè l'operosità economica dello Stato sarà sempre poco fruttuosa, qualora non sia sorretta dalla confidente cooperazione individuale dei regnicoli.

Viviamo nel secolo delle società speculatrici, senza le quali in verità non si sarebbero eseguite tante colossali imprese; ma si abusò e si abusa del provvido spirito di associazione, e ovunque vedemmo di frequente lo inganno e la frode insinuarsi inavvertitamente in molte società, e specialmente in quelle per azioni innominate. In generale queste, siano agricole, industriali, commerciali od edificatrici, collegano i soci col solo vincolo del guadagno e non mai col morale della reciproca carità. Quelle di maggiore estensione con capitale suddiviso in minute compartecipazioni portano con sè l'inconveniente che pochissimi fra i moltissimi soci non possono prendere ingerenza ed ispezione negli affari sociali, e che quindi questi sono per intero abbandonati alla mercè di quelli, i quali per solito hanno nella società meno interessi diretti che indiretti, cui con preferenza attendono; pericolo grave per la prosperità della società e per il guadagno degli azionisti.

Alcune di tali società per azioni innominate si ampliarono a proporzioni colossali da costituire quasi uno *Stato economico nello Stato politico*, e da esercitare sugli affari nazionali influenze non sempre provide e disinteressate. Fra queste tengono il primo

luogo le società bancarie, ferroviarie, di navigazioni, costruttrici e monopolizzatrici (Regia ed altre simili).

Deve e può la nazione per mezzo del governo intromettersi, con sue leggi e suoi regolamenti speciali, nella amministrazione delle società economiche per azioni? È questo altro quesito discusso caldamente dagli economisti teoretici schierati nei due campi opposti del sì e del no.

Espongo francamente la mia opinione senza pretesa di appartenere alle dotte schiere.

Quando l'estensione di una società per azioni si allarga a tale misura da comprendere decine di migliaia d'azioni; quando concentra ogni potere in una presidenza ed in un consiglio d'amministrazione di pochi individui, privando il singolo azionista di ogni ingerenza ed ispezione negli affari sociali, altro diritto non concedendogli fuorchè d'intervenire a generali sessioni, i cui risultati sono già preventivamente combinati senza sua saputa; e quando tali società per la loro potenza finanziaria possono avere qualche diretta od indiretta influenza sulla pubblica amministrazione; lo Stato non solo può, ma deve, sia nell'interesse proprio, sia in quello dei molti regnicoli compartecipanti, esercitare una intromissione immediata, sia nel sindacato delle amministrazioni sociali, sia nella costituzione delle presidenze e dei consigli d'amministrazione, sia nella legale approvazione degli statuti sociali, usando di questo suo diritto in ordine ad una legge chiara e precisa che tolga la possibilità di arbitrii da parte di qualunque pubblica autorità. Per tutte le altre associazioni poi, ritengo dovere lo Stato astenersi da ogni ingerenza e tutela, ed accordare compiuta libertà ai cittadini di riunire i loro capitali ed il loro lavoro a scopi economici, purchè morali, osservate le disposizioni di legge per la validità dei contratti sociali e per le disposizioni dei rispettivi statuti. La legge dee inoltre essere rigorosa nel punire gli inganni, le frodi, le truffe ed imporre precetti severi, affinchè non sia burlato il pubblico con false asserzioni o inattendibili promesse.

La proposta di comperare da parte dello Stato le principali ferrovie, e di assumerne l'esercizio per conto dello stesso, trovò

viva opposizione, e fu una delle cause precipue della caduta del Ministero Minghetti. Che l'impresa dell'esercizio delle strade ferrate sia o non sia di guadagno per le finanze dello Stato, è questione da decidersi unicamente da coloro, i quali in simili affari sono per lunga pratica e per diligenti studii versatissimi, nè io certamente sono del loro numero. Tutti coloro, i quali osteggiarono il progetto, sia con la stampa, sia con la parola, sia nelle Camere, sia fuori, furono mossi veramente dal solo desiderio di tutelare l'utile pubblico? Lo interesse individuale, locale o regionale, o l'intrigo dei partiti politici non ebbero parte nel rifiutare la proposta dell'esercizio erariale? Chi si fosse dichiarato contrario per motivi diversi da quelli dettati dall'interesse generale d'Italia, meriterebbe biasimo, sarebbe indegno della fiducia pubblica, ed il suo procedere dovrebbe essere addebitato al disprezzo della nazione. La proposta era di somma rilevanza non solo per la rendita delle finanze, ma ben anche per altre cospicue ragioni di Stato, e perciò la precipitazione del rifiuto non è giustificata dalle asserite contrastabili dottrine economiche. Speriamo che ulteriori ponderati studii si imprendano in argomento e che così in questa come in altre riformatrici proposte tutti i nostri legislatori non cerchino consiglio se non dalla propria coscienziosa persuasione circa il bene dello Stato ed il progresso di soda civiltà.

CONCLUSIONE

Il lagno continuo, sebbene esagerato, della stampa politica, ed il lamento generale dei cittadini ci persuadano del bisogno di procedere con assennata prudenza e con energica azione alla riforma di quei provvedimenti governativi, i quali non soddisfano la nazione. Il popolo ragionevole abborre le scosse sociali violente, le dimostrazioni tumultuose, e le alterazioni radicali nel reggimento dello Stato: chi ciò niega, inganna od è ingannato. Il popolo ama la tranquillità e l'ordine, è contento

della unità della patria, del sistema monarchico, della nostra regale dinastia, e della somma delle libertà garantite dallo Statuto: desidera poi un complesso di sagge leggi e di pratici ordinamenti assicuranti il morale esercizio delle statutarie concessioni, riducenti al puro necessario gli oneri imposti dallo Stato, difendenti con giustizia e rigore vite, onore e sostanze, e cooperanti all'incremento della civiltà e del benessere col proteggere l'istruzione, l'educazione, il lavoro e la carità.

Epilogando quanto precedentemente esponemmo, affine di appagare l'universale giusto desiderio, portiamo convincimento, essere in ispecial modo necessario il non deviare dalle precise disposizioni dello Statuto, interpretate secondo il loro letterale e logico significato, e non ampliate colle massime di una costituzionalità alla francese contraria all'indole, ai costumi ed alle tradizioni storiche di noi Italiani, pei quali il governo parlamentare non sarà mai il migliore dei governi. In questo riguardo dovremmo incoraggiare il Re all'esercizio di quelle personali attribuzioni a lui dallo Statuto attribuite, e ricordare ai ministri che essi non sono se non se i responsabili mandatari del Re, e non i delegati, i presidenti o gli interpreti di dispotiche maggioranze parlamentari o di faziosi partiti politici.

È necessario che i ministri siano amministratori ed esecutori intemerati, valenti, e pratici; liberi da ogni partigiana dipendenza, non frequentemente mutabili, rattenuti da sagge e chiare leggi dall'arbitrare, responsabili delle proprie azioni, ed occupati più di affari esecutivi ed amministrativi che non di riforme legislative.

È del pari necessario conservare ai poteri legislativi i limiti prescritti dallo Statuto alle loro attribuzioni, affinchè non tentino invadere il campo delle altrui. Guai se le Camere, invece di accontentarsi del mandato legislativo, al quale dovrebbero attendere con zelante premura, sedotte da partiti, si mettono a voler esse governare la nazione!

Sia inviolabile l'indipendenza del libero voto del cittadino tanto nella elezione dei suoi rappresentanti, quanto in ogni collegiale deliberazione. La legge punisca ogni estranea coazione.

Il Governo rispetti la fede religiosa dei cittadini, nè si faccia ateo per stolta deferenza a pochi intolleranti sedicenti liberi pensatori; però non permetta che alcuna Chiesa invada i diritti dell'autorità civile, o pretenda imporsi a questa.

Non si segua il sistema regionale, nè si conceda assoluta indipendenza amministrativa agli ottomila comuni. Si organizzi il Municipio (provincia) in ordine alla sua originaria e storica natura repubblicana, restituendogli tanta autonomia politica ed amministrativa, quanta è compatibile colla unità nazionale e governativa.

Con legge provvida siano chiaramente determinate e garantite le condizioni di servizio degli ufficiali dello Stato, da retribuirsi equamente in proporzione della quantità, della difficoltà, della importanza e della responsabilità delle rispettive prestazioni. L'obbligo di eseguire ed applicare con rigore le leggi prevalga sempre in essi alla ubbidienza imposta verso i superiori, e siano responsabili del loro operato non solo verso questi, ma eziandio verso i municipii ed i regnicoli sottoposti alla loro giurisdizione.

Conservi il governo dignitose ed amichevoli relazioni cogli Stati esteri. Quando la giustizia e l'onore dell'Italia richiedesse energica azione, il Re troverà sempre nel suo popolo illimitata confidenza e pronto concorso ad ogni sacrificio.

La magistratura giudicante in nome del Re sia pei suoi responsi interamente indipendente da ministri esecutivi, ed inaccessibile ad influenze di partiti politici. Legalmente inamovibile, gerarchicamente istituita, e collegialmente giudicante, si accenti in un supremo stabile presidente direttamente sottoposto alla regale autorità, e dotato di ministeriali attribuzioni. La legge sola sia norma alla magistratura, nè abbiano in essa ingerenza alcuna altre cause o considerazioni.

Il Consiglio di Stato e la Corte dei conti ricevano organizzazione simile a quella della suprema magistratura.

È necessario che l'esercito e la flotta si conservino quali sono fedeli al Re, devoti alla patria, ossequiosi allo Statuto, ubbidienti alle leggi, pronti ad accorrere ovunque l'opera loro

possa essere utile all'umanità; disciplinati, agguerriti, istruiti, coraggiosi e saldi nel loro giuramento. Seguano il progresso delle arti militari e navali, ma non subiscano superflue riforme. La parsimonia sempre necessaria in ogni pubblica azienda vi sia applicata solo in tale misura da non metterne a repentaglio la forza richiesta dalle condizioni nazionali, o da lasciarne deficiente il compiuto assetto, ovvero il decoroso mantenimento dei militi e dei marinai. La flotta abbia naviglio solido, perfetto e corrispondente alla sua destinazione.

Alle finanze presiedano impiegati onesti, pratici, istruiti ed affabili; si provveda ai bisogni pecuniari dello Stato colle rendite senza fare nuovi debiti, si riscuotano i tributi con equa giustizia distributiva; si usi economia nelle spese, si procuri togliere il corso forzoso, si mantenga alto il credito dello Stato senza assoggettarlo a clientele di banche e banchieri, e con leggi opportune e solerte azione governativa si protegga, si incoraggi e si assista il progresso economico della nazione, senza il quale non si avranno mai buone finanze.

Si spenda annualmente in pubbliche costruzioni quel tanto che è concesso dalle ordinarie rendite dello Stato senza fare debiti. Siano i ministri parchi nel promettere e nel proporre nuove opere da costruirsi, sempre corrispondenti al fine presunto, bene studiate, con solidità ed onestà ed equamente distribuite per ogni parte del regno secondo i più urgenti bisogni.

È necessario che la coltura intellettuale cammini di concerto colla educazione morale sulla via del progresso scientifico della umanità. Studii facili ed a buon mercato sono necessari, affinché la grande massa del popolo impari. A ciò provvedano governo, provincie e comuni.

Sieno liberi secondo lo Statuto stampa ed adunanze, ma non licenziose. Chi approfitta di queste libertà sia personalmente responsabile delle proprie azioni avanti alla legge che ne regola l'esercizio, la quale dee essere osservata e fatta eseguire puntualmente e senza eccezioni.

Finalmente è necessario che i cittadini, deposte le gare di

partito, ed abbandonate le faziose combriccole, cospirino uniti senza egoismo al bene della nazione, a questo subordinandol'af-fetto regionale, provinciale o comunale.

L'Italia non dimentichi che quale *Stato-Nazione* è giovane ancora, che ha bisogno di compiere sopra basi solide il suo edificio politico, affinchè corrisponda a quel grado di ampiezza, cui ha diritto di aspirare in forza della sua storia, delle sue condizioni fisiche, e delle facoltà individuali delle sue genti; e che molte pietre ancora mancano per ottenere la saldezza necessaria a sì gran mole. L'Italia si ricordi che i partiti politici, le utopie filosofiche, le rivalità regionali, l'ansia di subiti od illeciti guadagni, le ambiziose alterigie, e l'immoralità distruggono e non edificano. Solo col mezzo della concordia, della carità, del lavoro, dell'istruzione, della pace, della tranquilla discussione e della moralità procedono i popoli a felici destini; a questa verità porgiamo tutti con fermo proposito costante testimonio coll'uniformarvi le nostre azioni, e l'Italia sarà soddisfatta in ogni sua aspirazione.



INDICE

DICHIARAZIONE PRELIMINARE.....	Pag. 3
I..... Il Potere esecutivo ed i ministri.....	8
II..... Il Senato.....	17
III..... La Camera dei Deputati.....	20
IV..... La Stampa e le Adunanze.....	28
V..... La Magistratura.....	35
VI..... La Religione.....	39
VII.. Comune, Provincia, Regione, Municipio e Discentramento....	45
VIII. Il credito e le finanze dello Stato.....	60
IX..... La difesa nazionale.....	68
X..... L' Istruzione pubblica.....	72
XI..... La Ricchezza pubblica.....	76
CONCLUSIONE.....	83

Prezzo: Lire 1,50

Cartelle
Q.P. 6

